

**LE "REGOLE"
NEL TRENTINO
DALL'ANTICO REGIME
ALLA REALTÀ
CONTEMPORANEA**

Mauro Nequirito

Predazzo, Maso Coste

12 settembre 2015



Mauro Nequirito, nato a Cles nel 1953, laureato in Sociologia con indirizzo storico, discutendo una tesi sui feudi della Valsugana tra XVII e XVIII secolo, che successivamente è stata pubblicata in *L'ordine di una società alpina. Tre studi e un documento sull'antico regime nel Principato vescovile di Trento* a cura di Cesare Mozzarelli, Milano, Angeli-Università commerciale L. Bocconi. Istituto di storia economica, 1988, ha poi continuato ad occuparsi di storia del Trentino nell'area asburgica. È attivo presso la Soprintendenza per i Beni culturali (Ufficio per i Beni archivistici, librari e Archivio Provinciale) della Provincia autonoma di Trento.

Volumi sul tema delle comunità rurali e degli usi civici:

- *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova, Arcari, 1988
- *A norma di Regola. Le comunità di villaggio trentine dal medioevo alla fine del '700* (a cura di), Trento, Provincia autonoma di Trento-Servizio beni librari e archivistici, 2002
- *Trentini nell'Europa dei Lumi: Firmian, Martini, Pilati, Barbacovi* (a cura di), Trento, Comune di Trento, 2002
- *L'antica comunità di Levico. Documenti per un percorso storico (1431-1810)* (a cura di), Trento, Provincia autonoma di Trento-Servizio beni librari e archivistici, 2003
- *Trento: una città alpina e il suo contado. Storia e documenti (secoli XIV-XVIII)*, a cura di F. CAGOL - M. NEQUIRITO, Trento, Provincia autonoma di Trento/ Soprintendenza per i beni librari e archivistici-Comune di Trento/Servizio Biblioteca e Archivio Storico, 2005
- *Grigno. Carta di Regola, istituzioni e vicende storiche di una comunità trentina di confine* a cura di Mauro Nequirito e Ugo Pistoia, Grigno (TN)], Comune di Grigno, 2010
- *La montagna condivisa. L'utilizzo collettivo dei boschi e dei pascoli in Trentino dalle riforme settecentesche al primo Novecento*, Milano, Giuffrè, 2010
- *“Non abbiasi a vedere alcuno ridotto in estrema miseria e povertà”. Beni comuni, proprietà collettive e usi civici sulla montagna trentina tra '700 e '900*, [Trento], Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici, 2011
- *Diritti contesi ai margini dell'Impero. Un contrasto secentesco per il governo delle selve nel Tesino (Trentino Orientale)*, [Trento] : Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i Beni culturali, 2015

Volumi concernenti altre tematiche di storia regionale:

- *Il tramonto del principato vescovile di Trento: vicende politiche e conflitti istituzionali*, Trento, Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, 1996
- *«Dar nome a un Volgo». L'identità culturale del Trentino nella letteratura delle tradizioni popolari (1796-1939)*, San Michele all'Adige (TN), Museo degli Usi

e Costumi della Gente Trentina, 1999

- Claudio Donati e Mauro Nequirito, *Interni di famiglia. Nobiltà e aristocrazia in Europa e in Trentino fra antico regime ed età moderna*, [Trento] : Comune di Trento, 2003
- «L'epoca d'ogni cangiamento». *Storia e documenti trentini del periodo napoleonico*, Trento, Provincia autonoma di Trento-Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004
- *Napoleone e la sua epoca nel fondo antico della Biblioteca civica "Bruno Emmert" di Arco. Catalogo della mostra Arco, Palazzo dei Panni 5-21 maggio 2006*, [Trento], Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2006
- *1809 europäisch = europeo*, hergeber dieses Heftes = curatori di questo numero Hans Heiss und = e Mauro Nequirito, Innsbruck [etc.], Studien Verlag, 2007, "Geschichte und Region" = "Storia e Regione"
- *1809. Il Tirolo in armi contro l'ordine napoleonico. Materiali a stampa dal fondo antico della Biblioteca civica "Bruno Emmert" di Arco*, [Trento] : Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici, 2009
- *La Comunità di Fiemme e la sua storia : nell'anno di Hofer. Catalogo della mostra Cavalese, 5 luglio 2009-10 gennaio 2010*, [mostra a cura di Chiara Felicetti, Mauro Nequirito, Rodolfo Taiani], Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2009

LE "REGOLE" NEL TRENTINO DALL'ANTICO REGIME ALLA REALTÀ CONTEMPORANEA

di Mauro Nequirito

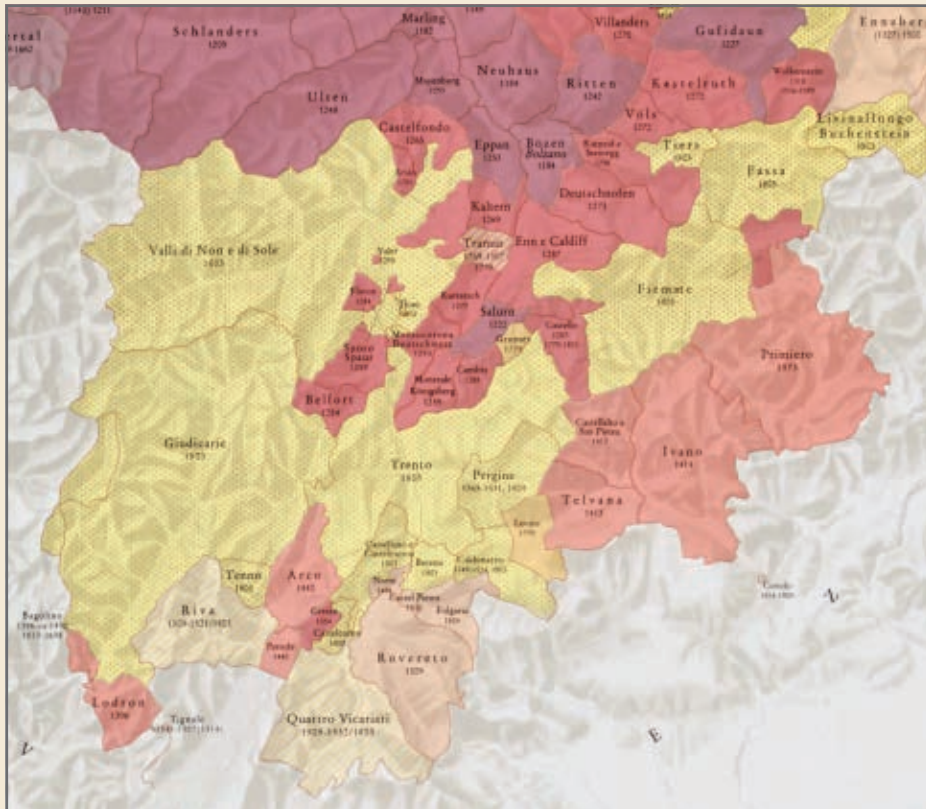
L'ASSETTO POLITICO-ISTITUZIONALE DEL TERRITORIO TRENTINO-TIROLESE: UNA BREVE PREMESSA

Come è noto a coloro i quali conoscano anche solo qualche lineamento di storia trentina, nel corso del medioevo, età densa di sommovimenti e politicamente assai fluida, i vescovi di Trento e Bressanone, nonostante fossero stati investiti agli inizi dell'XI secolo direttamente dagli imperatori romano germanici del potere temporale su gran parte del territorio che poi avrebbe acquisito il nome di contea del Tirolo, a partire dalla seconda metà del XIII secolo si trovarono privati di molte delle loro terre a causa della condotta aggressiva di un emergente casato nobiliare, che prendeva il nome dal villaggio di Tirolo, ubicato all'imbocco della val Passiria, ove sorgeva il castello avito. Da quella modesta località, con l'accrescersi del potere della famiglia, la denominazione geografica si sarebbe poi estesa all'intera regione.

Fu in particolare con Mainardo II di Tirolo-Gorizia (1238-1295), impegnato nella creazione di una potente "signoria di passo" a nord e a sud del Brennero, che i conti di Tirolo approfittarono del titolo di "avvocati", ossia tutori dei diritti delle Chiese tridentina e brissinese (loro conferito dagli stessi vescovi dopo che esso era passato nelle mani di altre importanti famiglie nobili), per estendere con la forza la loro giurisdizione sulle terre appartenenti ai due signori ecclesiastici. Complici anche i conflitti insorti entro l'Impero tra Federico II e il figlio Enrico e tra il primo e l'autorità papale, dagli anni Trenta del Duecento fino al primo decennio del secolo successivo il principato di Trento, di fatto, cessò addirittura di esistere come organo politico sovrano e i suoi vescovi morirono esuli o non raggiunsero mai la loro sede. In seguito, ai presuli di Trento e Bressanone fu restituita almeno una parte dei territori passati con la forza sotto il dominio tirolese.

Il Trecento fu contrassegnato nell'area imperiale dalla lotta tra la casata di Lussemburgo-Boemia e quella di Baviera, che coinvolse anche il principato ecclesiastico di Trento. Determinante per quest'ultimo fu alla metà del secolo l'estinzione dell'antico ceppo dei conti di Tirolo e il trasferimento dei loro territori agli Asburgo. Con la sottoscrizione delle cosiddette "compattate" (1363 e 1365) tra il vescovo allora insediato sulla cattedra si S. Vigilio e il duca Rodolfo IV d'Asburgo il principato tridentino si trovò infatti legato da vincoli onerosi a coloro i quali avevano ereditato il titolo di conti del Tirolo e di "avvocati" dei vescovi di Trento e Bressanone.

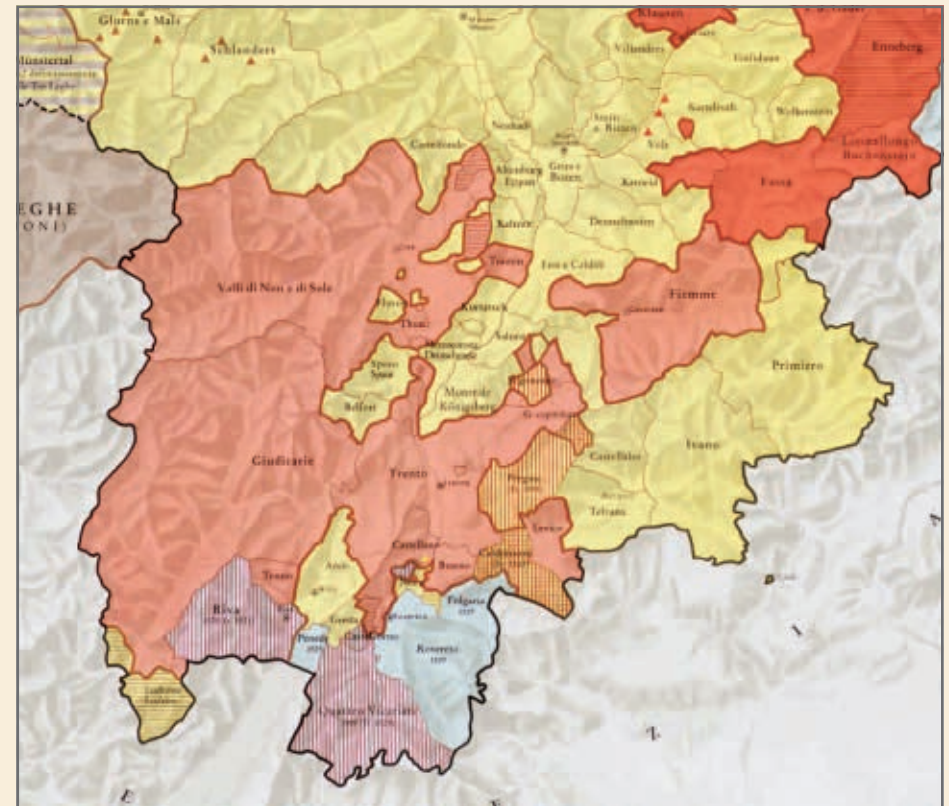
Il Quattrocento fu un altro secolo denso di avvenimenti carichi di conseguenze per il principato tridentino (rivolte a Trento causate dai contrasti tra la cittadinanza e i suoi vescovi, nuove ingerenze asburgo-tirolesi) e per lo stesso Impero romano germanico (la guerra con Venezia, il cui dominio si era esteso sulla parte meridionale delle terre vescovili).



- ❖ Cartina politico-amministrativa che rappresenta lo sviluppo territoriale della contea del Tirolo (qui la sola sua parte più meridionale), dal momento dell'emergere del casato che a essa diede il nome fino al 1803, quando con la cosiddetta "grande secolarizzazione" operata ai danni della Chiesa dell'Impero anche le terre dei vescovi di Trento e Bressanone furono soppresse, acquisite dalla Casa d'Austria e annesse alla contea tirolese, la quale pertanto risultò dopo secoli interamente unificata. In giallo sono rappresentate le terre tridentine e brissinesi, aggregate per ultime alla contea; con colori via via più scuri le giurisdizioni giunte nelle epoche più lontane in mano agli Asburgo e, ancora prima, agli antichi conti di Tirolo, estinti poi nel 1363. Ogni giurisdizione reca, benché qui poco leggibile, la data in cui quel determinato distretto giudiziario fu inglobato nella contea del Tirolo.
- Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas*, a cura del Dipartimento di Geografia regionale, Istituto di Geografia dell'Università di Innsbruck, Innsbruck - Trento 2001, carta 3 (particolare).

Estromessa agli inizi del Cinquecento la Serenissima dall'area imperiale (della quale il principato di Trento costituiva il lembo più meridionale) per opera di Massimiliano I d'Asburgo, la configurazione politico amministrativa della parte di lingua italiana della regione tirolese, salvo qualche modifica tardo-settecentesca, si cristallizzò fino alle secolarizzazioni delle terre ecclesiastiche dell'Impero nel 1803 cui seguì, tre anni dopo, lo scioglimento della stessa compagine romano germanica. Dai primi decenni del Cinquecento dunque circa i due terzi dell'odierno Trentino continuarono ad appartenere al principe

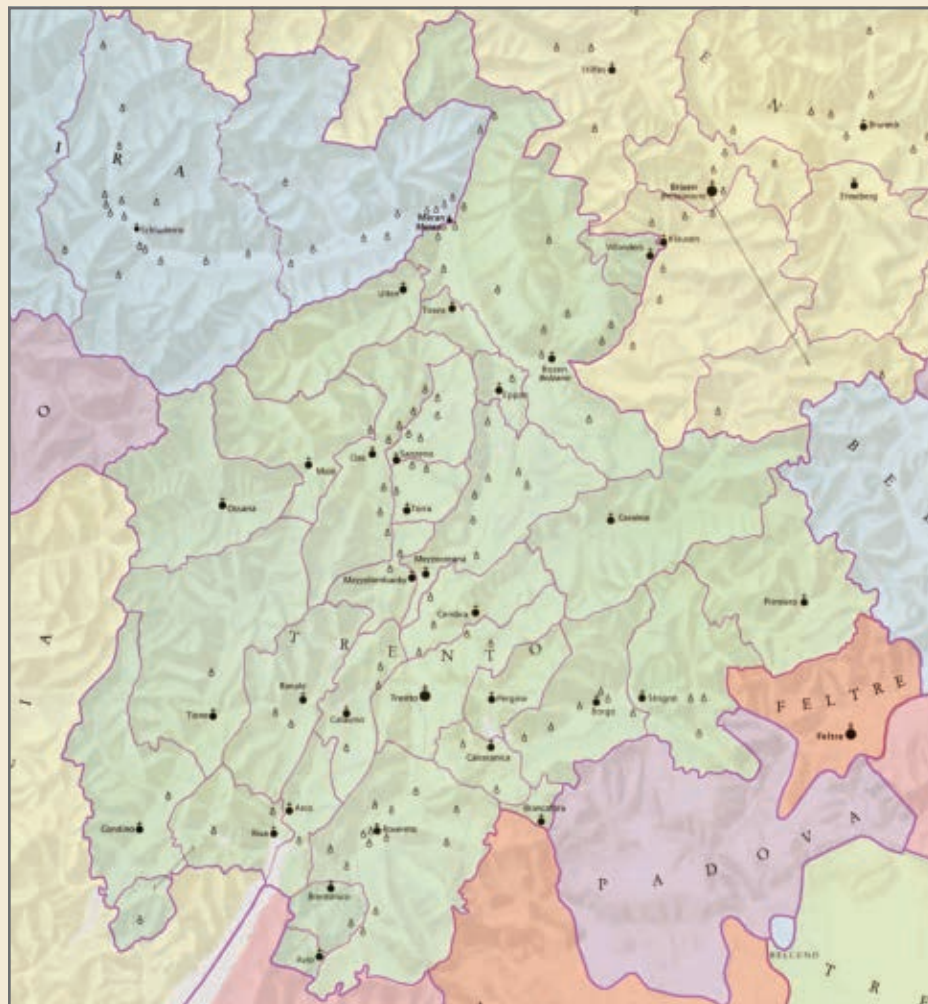
vescovo, il rimanente (compresa parte dei territori strappati alla Repubblica) fu stabilmente aggregato alla contea del Tirolo. L'area sud-orientale di queste terre (ma feudi tirolesi esistevano anche nella zona più settentrionale del territorio trentino) prese il nome di Welsche Konfinen/Confini italiani.



- ❖ Cartina politico-amministrativa che rappresenta lo sviluppo territoriale della contea del Tirolo (anche in questo caso si mostra la sola parte meridionale) nei primi decenni del Cinquecento. Semplificando, ricordiamo che le giurisdizioni con colore misto e tratteggio si riferiscono a territori che il vescovo di Trento Bernardo Cles riuscì a farsi restituire dagli Asburgo.
- Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas*, a cura del Dipartimento di Geografia regionale, Istituto di Geografia dell'Università di Innsbruck, Innsbruck - Trento 2001, carta 4 (particolare).

Differente era la distrettuazione diocesana, in cui confini spesso non coincidevano con quelli politici. Ciò si verificava in maniera evidente nel molto frammentato principato di Bressanone, i cui vescovi esercitavano il governo spirituale su un episcopato che, dopo l'erosione territoriale operata dai conti del Tirolo, era ben più vasto delle terre dove essi erano anche signori. Di questo assetto assai composito, ma per nulla anomalo nella variegata realtà dell'Impero romano germanico, costituiva un eloquente esempio anche il Trentino sud-orientale.

Fino al 1785 in bassa Valsugana il vescovo di Trento non fu né pastore, né principe; in alta Valsugana esercitò solo il governo politico e non quello spirituale; due dei cosiddetti Quattro Vicariati della Vallagarina (Brentonico e Avio), benché appartenessero al principato tridentino, erano inclusi nella diocesi di Verona; la Val d'Astico, lembo meridionale della giurisdizione caldonazzese



- ❖ La parte meridionale della contea tirolese dal punto di vista della ripartizione diocesana, alla data del 1803, quando scomparvero i principati ecclesiastici dalla carta politica dell'Impero romano germanico. Le difformità di cui si è detto sopra erano ormai sparite e nessuna zona del territorio trentino apparteneva ormai più a episcopati veneti. La diocesi di Trento invece si estendeva a nord in terre abitate da popolazioni di lingua tedesca e ciò perdurò addirittura fino al 1964. *Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas*, a cura del Dipartimento di Geografia regionale, Istituto di Geografia dell'Università di Innsbruck, Innsbruck - Trento 2001, carta 6 (particolare).

dei Trapp (feudatari del vescovo di Trento in questa zona e a Beseno a partire dalla seconda metà del Quattrocento) era sottoposta all'autorità spirituale del vescovo di Padova.

LE GIURISDIZIONI E LA REALTÀ DELLE COMUNITÀ RURALI

Fra XIII e XV secolo nel territorio trentino-tirolese si consolidarono le cosiddette "giurisdizioni" (sono pressoché equivalenti i termini di "giudizio" o "giudicatura"), distretti territoriali di assai diversa estensione entro i quali un'autorità era preposta all'amministrazione politica e, nelle sue prime istanze, anche a quella giudiziaria.

Quando entro i primi decenni del Cinquecento la situazione nella regione si stabilizzò esistevano tanto nel principato vescovile di Trento, quanto nelle



- ❖ La val d'Adige a nord di Trento. A colpo d'occhio si nota (anche se limitatamente a quell'area qui rappresentata) la complessa trama delle giurisdizioni in cui era suddiviso il territorio trentino-tirolese. TIR. GER. sta per Tirolisches Gericht (giurisdizione tirolese), TR. GER. sta per Tridentinisches Gericht, giurisdizione tridentina (vescovile). Cartina che correda l'opera H. v. Voltolini, *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803*, a cura di E. Curzel, Trento, Provincia autonoma di Trento. Servizio per i beni librari e archivistici, 1999.

zone dell'odierno Trentino sottoposte alla contea del Tirolo due generi di giurisdizioni: quelle dipendenti direttamente da uno dei due principi territoriali, che questi ultimi facevano amministrare da propri funzionari (luogotenenti, capitani, commissari, i cosiddetti “vicari” in veste di giudici), e quelle concesse in feudo a nobili (detti anche “dinasti”), i quali ricevevano l’investitura dal principe territoriale di riferimento, il vescovo di Trento o il conte del Tirolo, e nominavano a loro volta per il governo di quel determinato feudo degli amministratori. Detti amministratori nella denominazione e nelle competenze non differivano dagli ufficiali preposti alle giurisdizioni di diretta dipendenza principesco-vescovile o tirolese.

Nella variegata mappa giurisdizionale della regione i non molti distretti urbani costituivano quasi dei casi a sé. Nella parte di lingua italiana si trattava soprattutto delle preture di Trento e Rovereto - cui si può aggiungere quella più modesta di Riva - dove i compiti amministrativi erano espletati dalle magistrature cittadine, in seno alle quali nel corso dell’età moderna si insediarono in maniera sempre più esclusiva solo poche famiglie patrizie.

Regione alpina per antonomasia, il Tirolo era d'altronde assai poco urbanizzato e anche nel territorio tridentino erano le realtà rurali delle diverse vallate a costituire l’elemento prevalente. Valli dove si incontravano anche alcune borgate cospicue, caratterizzate da qualche attività artigiane e commerciale (talvolta assai rilevante, come nel caso di Ala, nota per la produzione di velluti) che faceva collocare questi piccoli centri a cavallo tra ambiente contadino e ambiente urbano, ma dove erano presenti in quantità assai maggiore i piccoli villaggi, per le cui popolazioni la sopravvivenza era connessa al ciclo agro-silvo-pastorale.



❖ La zona di Rovereto con il suo distretto cittadino. TIR. PRÄTUR ROVERETO sta per Pretura tirolese di Rovereto. Cartina che correda l’opera H. v. Voltolini, *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803*, a cura di E. Curzel, Trento, Provincia autonoma di Trento, Servizio per i beni librari e archivistici, 1999.

I due ultimi elementi del trinomio si facevano poi sempre più importanti con l’elevarsi del livello altimetrico, che vedeva diminuire le coltivazioni e aumentare la superficie boschiva e pascoliva.

A parte i pochi distretti amministrativi cittadini, le giudicature del Tirolo d’antico regime, comprese quelle della parte di lingua italiana della regione, erano dunque popolate da un gran numero di insediamenti abitativi a prevalente attività agricola, realtà che nella storiografia italiana vengono definite, tanto quelle di pianura, quanto quelle di montagna con i termini di “comunità rurali” o “di villaggio”. La questione delle origini delle comunità rurali è stata a lungo dibattuta, senza mai giungere a conclusioni unanimemente condivise.

In Trentino e in qualche area adiacente del versante veneto le antiche comunità erano e sono maggiormente conosciute come *regole*, grazie anche al fatto che alcune forme di proprietà collettiva al presente ancora attive conservano tale nome: un caso esemplare è quello della Regola feudale di Predazzo, l’organismo che ospita questo incontro.

Nonostante la loro collocazione in un ambiente montano apparentemente uniforme, le comunità rurali trentine costituivano un insieme tutt’altro che compatto. Diversa era la loro estensione territoriale e di conseguenza l’entità delle risorse di cui disponevano. Di differente intensità potevano essere i vincoli con la superiorità feudale di riferimento. Tutt’altro che uniformi erano i criteri in base ai quali le comunità provvedevano alla loro amministrazione, a partire dalle redazioni statutarie, che non facevano riferimento a un modello ovunque condiviso, benché all’interno di tale tipologia documentaria si possa individuare il ricorrere di determinati elementi.

L’ambiente alpestre che caratterizzava la regione tirolese faceva sì che la gestione e l’utilizzo del territorio ponessero problematiche largamente condivise, ciò nonostante sussistevano anche differenze sostanziali, in particolare tra le realtà di lingua tedesca e quelle di lingua italiana. Una delle più importanti concerneva i rapporti proprietari. La servitù della gleba si era estinta in tempi lontani in Tirolo e i contadini erano divenuti proprietari della loro terra, protetti però dal criterio della non partibilità ereditaria dei beni immobili vigente in molte valli abitate da genti tedesche (l’istituto che oggi si conosce con il nome di “maso chiuso”), mentre nelle vallate trentine, dove non si osservava tale norma, il terreno coltivabile risultava fortemente parcellizzato e pertanto il più delle volte insufficiente a fornire alle famiglie il necessario per la loro sussistenza. Nel produttivo fondovalle atesino, dove imperava la coltivazione della vite, spesso l’agricoltore trentino lavorava inoltre terra non sua in veste di affittuario, penalizzato dal contratto di mezzadria o colonato e poco incentivato ad apportare migliorie ai fondi a lui affidati.

Le più vantaggiose condizioni in cui si trovava generalmente il *Bauer* del Tirolo tedesco rispetto al contadino del Tirolo italiano, proprio in virtù delle norme sul maggiorascato, lì esistenti e qui assenti, costituirono poi l’argomentazione centrale delle analisi socio-economiche ottocentesche di area tedesca, negli anni in cui si andavano imponendo le questioni nazionali e la parte di lingua italiana della provincia chiedeva o il distacco dal territorio a base germanofona o, all’interno dello stesso, un’amministrazione separata per le popolazioni italofone, mentre gli irredentisti miravano direttamente all’unione del Trentino all’Italia.

Nell'area di lingua italiana della regione tirolese, dove prevaleva il villaggio di tipo accentrato (benché neppure qui mancassero insediamenti a masi e la tipologia degli insediamenti abitativi fosse in effetti più diversificata di quanto non apparisse a uno sguardo superficiale) ciò che permetteva di ovviare almeno parzialmente al problema della scarsità di terra per le singole famiglie era lo sfruttamento collettivo delle risorse silvo-pastorali, un criterio di utilizzo di cui troviamo ampie testimonianze anche negli articoli che compongono i documenti di cui parleremo tra poco, le *carte di regola*.

STATUTI LOCALI NEL TERRITORIO TRENINO-TIROLESE DELL'ETÀ MEDIEVALE E MODERNA

Il pronunciamento delle sentenze giudiziarie in materia civile e penale (l'aggettivo che un tempo definiva la seconda era quello di "criminale") all'interno delle varie giurisdizioni avveniva sulla base di fonti statutarie pertinenti al cosiddetto "diritto proprio". Nella lunga età denominata del "diritto comune", che iniziò con la riscoperta delle fonti romanistiche tra XI e XII secolo ed ebbe termine verso l'inizio dell'Ottocento, fu prodotta nel corso del tempo una quantità di statuti locali, dei quali conserviamo numerosi esempi anche in Trentino. Queste normative locali, già insufficienti in partenza a risolvere ogni tipo di contenzioso e che con l'andare del tempo divennero poi sempre più farraginose, erano interpretate, soprattutto nei casi dubbi, alla luce delle istituzioni giuridiche romanistiche, che agivano da cornice dottrinale.

Nell'area trentino-tirolese le fonti di diritto proprio preminenti furono la *Landesordnung* tirolese e lo Statuto di Trento, di cui conosciamo versioni compilate in epoche diverse. La prima normativa trovò scarsa applicazione nel territorio trentino, poiché perfino in alcuni feudi vescovili conquistati dai conti del Tirolo durante l'età medievale rimase in vigore lo Statuto di Trento. La versione definitiva di quest'ultimo (per lo meno nel suo nucleo essenziale, poiché ne furono stampate edizioni successive integrate da norme di vario genere),



❖ Statuti della città di Trento concessi dal vescovo di Trento Bernardo Cles, Trento, anno 1528 (frontespizio con carta di guardia confezionata riutilizzando un vecchio documento. Archivio storico del Comune di Trento.

fu fatta redigere dal principe vescovo Bernardo Cles nel 1528. Lo Statuto di Trento di età clesiana accompagnò l'esistenza del principato vescovile fino alla sua estinzione; ebbe anzi una vigenza di qualche anno più lunga dell'organo politico in seno al quale era nato ovvero, seppure in via transitoria, nel convulso periodo di inizio Ottocento.



❖ Statuto di Pergine del 1516 (copia degli anni 1523-1577). Archivio comunale di Pergine. Era costituito da tre parti: una per la materia civile, la seconda per quella penale e la terza per quella regolare (le "ordinationes pertinentes ad regulam et regulanum"), quest'ultima una sorta di *carta di regola* della giurisdizione, in realtà però osservata soprattutto dalla borgata di Pergine, poiché i villaggi circostanti avevano spesso a loro volta *carte di regola* proprie.



❖ "Consuetudini antiche e moderne ovvero leggi e statuto della valle di Fiemme diviso in tre libri. Nel primo si tratta il governo economico comunale, nel secondo le cose civili, nel terzo l'osservanza de criminale. Con l'indice di tutte le cose che si contengono nei medemi libri antenominati 1736". Archivio storico della Magnifica Comunità di Fiemme.

Lo Statuto di Trento fu la fonte preminente di diritto proprio in tutto il principato ecclesiastico. Non potevano entrare in conflitto con esso le altre redazioni statutarie in vigore presso alcune giurisdizioni (ad esempio a Pergine, a Caldonazzo, a Segonzano, nei Quattro Vicariati, in val di Ledro, presso la Magnifica Comunità di Fiemme), benché in quei distretti fossero prese in considerazione innanzi tutto le specifiche normative locali al posto di quella di grado superiore.

La produzione normativa d'antico regime dell'area trentino-tirolese abbracciava però ulteriori settori della vita sociale ed economica. Nel corso del Cinque,

del Sei e del Settecento in diverse giurisdizioni dipendenti dal conte del Tirolo furono ad esempio promulgate numerose *Waldordnungen*, regolamenti forestali che i funzionari asburgici volevano fossero osservati anche dalle comunità, pur essendo queste ultime dotate di ordinamenti propri per lo sfruttamento dei boschi; comunità che pertanto si opposero a tale ingerenza suscitando lunghi e mai del tutto esauriti contenziosi. Allo stesso modo esistevano statuti dei mercanti (ad esempio a Trento), statuti di arti e mestieri, di confraternite e così via.



- ❖ Regolamento boschivo emanato nel 1735 dall'imperatore Carlo VI d'Asburgo per la parte di foreste fiemmesi a lui appartenenti in quanto conte del Tirolo e per le giurisdizioni di Enn-Caldiff, Salorno e Königsberg (quest'ultima comprendente Lavis e San Michele all'Adige, oltre ad altre località minori), feudi tirolesi concessi ai conti Zenobio. Biblioteca comunale di Trento.

Nel composito panorama della realtà statutaria d'antico regime vigente nella regione tirolese, benché di importanza inferiore rispetto alle normative cittadine e di giurisdizione, si situavano nella parte di lingua italiana del territorio le cosiddette *carte di regola*, al cui interno, salvo casi rari, non comparivano articoli concernenti la materia civile e penale, bensì quella economica e organizzativa pertinente alle singole comunità che avevano prodotto questi statuti.

Fonti di "diritto proprio" di natura particolare, non esclusive del territorio di lingua italiana della regione tirolese (nella parte di lingua tedesca sono conosciute come *Weistümer*), ma proprio in quest'area capillarmente diffuse, delle *carte di regola* in questi ultimi decenni si è parlato anche al di fuori del campo degli studi storici, in quanto ritenute da molti l'attestazione di una sorta di 'vocazione autonomista' delle popolazioni trentine. Comunque ci si rapporti rispetto a simili affermazioni, si deve innanzi tutto convenire che le *carte di regola* sono documenti prodotti in un'epoca lontana dalla nostra quanto a caratteristiche istituzionali, politiche e giuridiche, e come tali vanno indagate. Esse inoltre non costituiscono una tipologia documentaria uniforme. Basti confrontare i pochi ed estremamente succinti articoli redatti in un latino corrotto dal volgare locale prodotti dalla comunità di Civezzano nel 1201 (la più antica normativa regoliera trentina) con molte *carte di regola* dell'età moderna, che oltrepassano agevolmente il centinaio di norme e sono inoltre arricchite da vasti preamboli e formule conclusive.

Si è soliti affermare che le *carte di regola* siano nate come diretta emanazione delle singole comunità che le avevano fatte compilare, ma ad uno sguardo

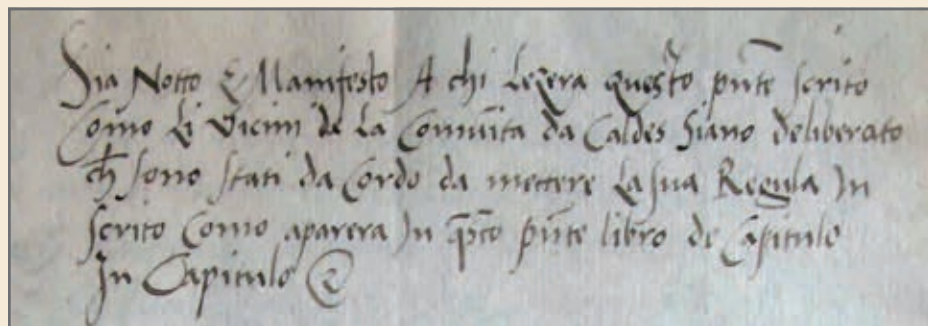


- ❖ Le *carte di regola* si presentano sotto diverse tipologie, a seconda del supporto scrittoria (cartaceo o pergameneo), della veste più o meno ufficiale e importante, del fatto che si tratti di originali, copie autentiche o copie semplici. Ne presentiamo qualche esempio. Dall'alto in basso e da sinistra a destra: Scurelle (1532, copia sec. XVIII), Archivio comunale di Scurelle, Vigo di Ton (sec. XVII), Archivio provinciale di Trento; Povo (sec. XVI), Archivio storico del comune di Trento; Brez (sec. XVII), Archivio comunale di Brez; Cognola di Trento (1672), Archivio storico del Comune di Trento; Cavedine (sec. XVI), Biblioteca Diocesana Tridentina.

meno superficiale mostrano con evidenza anche tracce di influenze dotte, come ad esempio la mano dell'autorità notarile che aveva redatto ogni specifico documento. È certo che le norme costituenti questo tipo particolare di statuto avessero origine dalla tradizione orale e tuttavia in qualche caso (anche se questo aspetto non è stato quasi per nulla studiato) si ravvisa anche una sorta di "parentela" fra statuti regolieri di comunità diverse, che fanno pensare all'assunzione come modello da parte di una comunità lo statuto di un'altra. Marcate similitudini esistono ad esempio tra le *carte di regola* delle comunità di Sover, Seignano e Villamontagna, facenti capo alle tre giurisdizioni appartenenti al capitolo della cattedrale di Trento. Non solo, in esse si rileva anche una forte presenza dell'autorità feudale di riferimento. Nel preambolo dei due statuti regolieri di Sover e di Seignano compare infatti la figura dell'arcidiacono e canonico seniore, il giurisperito Paolo Crotti di Cremona, che negli articoli statutari è poi citato come vicario, con funzioni di giudice

e supervisore. La *carta di regola* della comunità di Storo del 1480 invece fu desunta pari pari dal cosiddetto “Libro de’ sindici” dello Statuto di Trento, che concerneva il governo economico dell’ambito territoriale cittadino e che pertanto era adattabile in linea di massima anche a una comunità rurale, come appunto Storo. Nel caso di enti comunitari complessi ossia costituiti da una serie di insediamenti abitativi consociati dotati di uno statuto proprio (come nell’esempio della Magnifica Comunità di Fiemme o del Comun Comunale lagarino), per le singole componenti dell’ente comunitario agivano le loro *carte di regola*. È noto infatti nel caso fiemme che accanto ai beni costituenti il patrimonio silvo-pastorale della Magnifica Comunità esistevano beni pertinenti alle singole *regole*, l’accesso ai quali da parte dei *vicini* era disciplinato mediante normative proprie. Lo stesso dicasi per la vicina val di Fassa (appartenente al principe vescovo di Bressanone), mentre un’altra area adiacente a Fiemme, il Primiero, non era dotata di statuti regolieri (caso non unico nel panorama trentino, ma comunque insolito) e le sue *regole* - visto che realtà comunitarie rurali esistevano anche in quella giurisdizione, dal Quattrocento infeudata ai conti Welsperg - amministravano se stesse probabilmente in parte ancora sulla base della tradizione non scritta, in parte mediante decreti di volta in volta emanati in seno alle comunità locali.

La consuetudine orale continuò comunque a rivestire sempre una grande importanza presso le antiche comunità, anche quando queste si dotarono di *carte di regola*, visto che queste ultime non erano in grado di offrire soluzioni per ogni genere di reato e gli articoli normativi che le costituivano spesso vi



- ❖ Articolo preliminare della carta di regola di Caldes (sec. XVI?), il quale sembrerebbe attestare il passaggio dalla tradizione orale a quella scritta nelle norme per l’amministrazione interna della comunità. Archivio provinciale di Trento.

erano confluiti in maniera disordinata, senza che nella maggior parte dei casi fossero divisi per materie e a volte nemmeno per blocchi tematici.

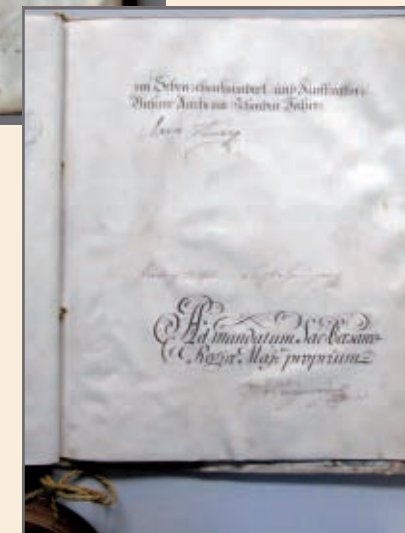
L’insufficienza degli statuti regolieri a coprire tutte le necessità normative di una determinata comunità è ben esemplificata dal fatto che quasi sempre queste compilazioni venivano rinnovate nel corso del tempo. Negli archivi comunali o in altre sedi archivistiche si conservano a tutt’oggi, in qualche caso, *carte di regola* di età diversa fatte compilare da una stessa comunità. Nelle nuove

versioni i *vicini* (gli appartenenti a pieno titolo alla regola, distinti dai forestieri, residenti, ma privi di diritti pur essendo sottoposti a tassazione) convenuti per approvare il nuovo statuto affermavano sempre che quest’ultimo si era reso necessario per le mutate condizioni della comunità: l’accresciuta popolazione, una differente situazione economica, la vetustà delle norme precedenti, i disordini insorti in seno alla comunità a causa dell’inadeguatezza del vecchio statuto. Quando non veniva rinnovato interamente, lo statuto regoliero era costantemente arricchito di articoli integrativi. Abbiamo accennato poco fa alla forte presenza dell’autorità capitolare nelle due *carte di regola* di Sover e Sevignano, autorità che non era assente neppure negli altri statuti regolieri. Vi era sempre, innanzi tutto, un principe territoriale concedente (il vescovo di Trento per le comunità del principato, il conte del Tirolo per quelle da lui dipendenti), il quale apponeva in calce allo statuto la propria approvazione. Approvazione che veniva nuovamente rilasciata poco dopo la nomina di ogni principe successore, anche quando la *carta di regola* non mutava, e che a maggior ragione era necessaria nel caso della redazione di articoli aggiuntivi. Nella parte finale di parecchie *carte di regola* appartenenti a comunità del principato

troviamo, talvolta in sequenza completa, l’elenco delle conferme dei principi ecclesiastici tridentini, a partire da colui sotto il quale lo statuto regoliero in questione era stato redatto.



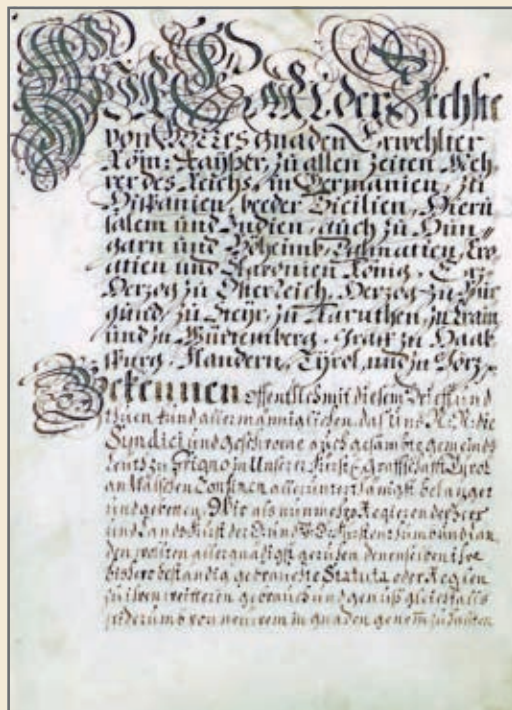
- ❖ Sopra, una delle conferme vescovili apposte alla *carta di regola* di Vigolo Vattaro del 1564, sottoscritta dal segretario del principato Filipino Manci e dotata di sigillo sottocarta. Archivio provinciale di Trento. A lato, conferma della carta di regola di Scurelle del 1552 (copia autentica del 1750) corredata dalla firma autografa dell’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo. Archivio comunale di Scurelle. Vigolo Vattaro apparteneva al principato vescovile di Trento ed era incorporata al territorio della cosiddetta Pretura di Trento. Scurelle faceva parte della giurisdizione di Ivano, in bassa Valsugana, area definita ai *Welsche Konfinen* (Confini italiani) inglobata stabilmente dal XVI secolo alla contea del Tirolo.



L'istituto del cosiddetto “regolanato maggiore”, diffuso presso molte comunità della val di Non (ma non solo), rappresentava inoltre un’ingerenza signorile in affari che le comunità non sottoposte a tale onere gestivano in proprio, senza dover rendere conto a nessuno, ferma restando in sottofondo l’autorità ultima del principe territoriale. Ove era presente, il regolano maggiore, di nomina signorile, controllava una certa quantità di affari comunitari e sottraeva alcune competenze al regolano nominato dalla comunità, detto in questo caso, in contrasto con il primo, “regolano minore”. Della diffusione territoriale dei regolani nel territorio trentino e delle loro mansioni diremo più avanti.

Nell’aver sottolineato quanto dalle stesse *carte di regola* traspariva circa i vincoli tra le comunità rurali e le superiorità feudali di riferimento, non si intende certo smantellare il concetto di autogoverno che, ormai quasi per definizione, si vuole abbia caratterizzato le *regole* trentine. Si tratta invece di operare delle distinzioni all’interno di una casistica assai diversificata. Non ovunque le comunità locali erano allo stesso modo ‘libere’. Si sarebbe tentati di affermare che lo fossero maggiormente quelle appartenenti al principato tridentino, vista la congenita debolezza, soprattutto dopo i fasti clesiani e madruzziani, dell’autorità dei principi ecclesiastici di Trento. Tuttavia, non mancano esempi di comunità dotate di forti diritti anche nelle aree trentine appartenenti alla contea tirolese, ad esempio quelle situate ai già citati Confini italiani. Il preambolo alla *carta di regola* del 1592 confermata da Carlo VI d’Asburgo alla comunità di Grigno, in bassa Valsugana, è esplicito: era lo stesso sacro romano imperatore, nonché

conte del Tirolo a garantire la difesa dei diritti comunitari nei confronti di eventuali prevaricazioni praticate ai danni dei grignesi da potentati di qualsivoglia condizione, tanto laici, quanto ecclesiastici. Lo stesso dicasi del Tesino, dove le tre comunità di Pieve, Cinte e Castello, dotate di robusti privilegi imperiali (e, prima, veneziani) risalenti nel tempo e poi sempre confermati, seppero rintuzzare gli attacchi delle stesse autorità arciducali



tirolese (alle dipendenze di quegli stessi imperatori che avevano rilasciato proprio quei privilegi) nei confronti del libero utilizzo delle vaste risorse forestali da parte delle tre comunità, che - va sottolineato - in questo caso, come nel vicino Primiero, non erano neppure dotate di vere e proprie *carte di regola*.



❖ Alcuni esemplari dei privilegi, corredati da vistosi sigilli, confermati alle comunità del Tesino nel corso dei secoli XV-XVIII dalla Casa d’Austria. Archivio comunale di Pieve Tesino. Si trattava di documenti che garantivano diritti in materia penale e fiscale e in generale la conservazione di tutte le antiche consuetudini delle comunità.

L’APPARATO AMMINISTRATIVO DELLA REGOLA

Dopo aver messo a fuoco, seppure a grandi linee, una serie di questioni inerenti al genere particolare di produzione statutaria rappresentato dalle *carte di regola*, prenderemo ora in considerazione quali informazioni queste ultime ci possono trasmettere riguardo alle comunità che le avevano espresse. Anche in merito a questo aspetto i dati non sono uniformi e dipendono dalla strutturazione e dal grado di elaborazione del testo normativo, che è a sua volta legato, almeno in parte, all’epoca in cui esso fu compilato. Almeno in parte, poiché a volte si dà il caso di *carte di regola* quattro e soprattutto cinquecentesche assai più corpose e dettagliate di altre redatte nei due secoli successivi. È certo invece che le poche normative a noi pervenute prodotte nel Duecento (epoca in cui prese avvio la trasposizione dalla tradizione orale alla forma scritta delle consuetudini di autogoverno delle comunità rurali trentine) sono, come si è già accennato, assai scarse rispetto a quelle dei secoli successivi.

Un’altra variante era ovviamente la popolosità e la grandezza della comunità, benché anche in questo caso non si trattasse di un fattore determinante: comunità di modeste dimensioni a volte espressero testi statutari più lunghi ed elaborati

❖ Premessa in tedesco alla *carta di regola* di Grigno del 1592 (copia del 1716), dove l’imperatore Carlo VI promette di far rispettare i diritti goduti e le norme espresse dalla comunità di fronte a ogni altra autorità locale che avesse osato misconoscerli. Archivio comunale di Grigno.

rispetto a comunità più cospicue.

Anche nell'età in cui gli statuti nati in seno alle realtà rurali del territorio trentino raggiunsero, per così dire, la maturità, il Cinquecento, non troviamo una uniformità redazionale all'interno di tale tipologia documentaria. Un dato assai importante è costituito dal fatto che non da tutte le *carte di regola* si evince in maniera soddisfacente quale fosse l'organizzazione amministrativa delle comunità cui si riferivano. Un esempio fra i tanti, nel documento di Borgo Valsugana, secentesco ma pervenutoci solo in una trascrizione dell'Ottocento dovuta a un erudito locale, gli articoli concernono quasi esclusivamente l'utilizzo dei beni collettivi e la tutela di quelli famigliari e non dicono pressoché nulla in merito alle cariche comunitarie, alle loro competenze e alle modalità della nomina, né riguardo alla trasmissione dei diritti di appartenenza alla regola o all'osservanza dei doveri connessi. E questo nonostante si trattasse di un centro piuttosto popoloso e di notevole importanza, della cui complessità organizzativa si ha maggior cognizione esaminando nel loro complesso gli atti antichi conservati presso l'Archivio comunale.

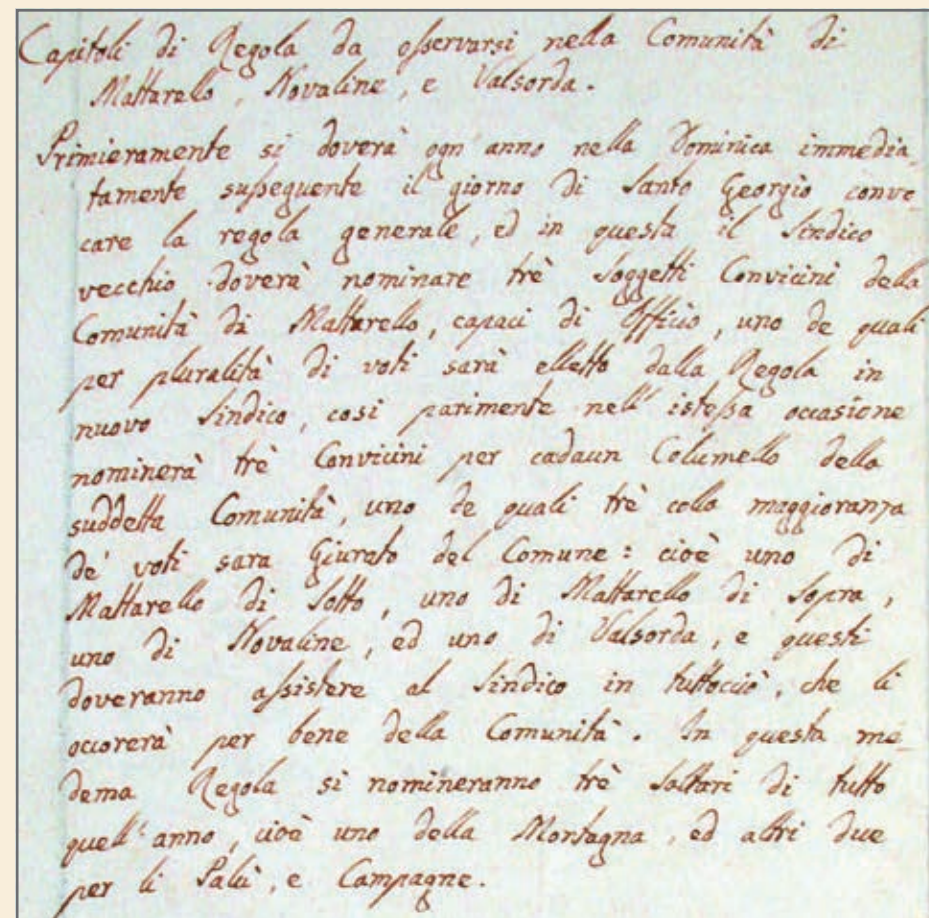


❖ Il Borgo di Valsugana, sovrastato da Castel Telvana, in una incisione di Mätthaus Merian del 1649.

Ciò che invece viene sempre attestato dalle *carte di regola* e da un insieme di altri documenti provenienti dagli antichi archivi comunitari è l'utilizzo collettivo dei beni silvo-pastorali e il fatto che lo sfruttamento del territorio montano (salvo il caso delle risorse minerarie e fermi restando la corresponsione degli oneri feudali e il rispetto delle gerarchie, come nel caso della appena citata *regolaneria* maggiore) fosse gestito totalmente o quasi dalle comunità, anche quelle maggiormente sottoposte di altre ai poteri signorili o, nei dintorni di Trento, alla magistratura consolare cittadina.

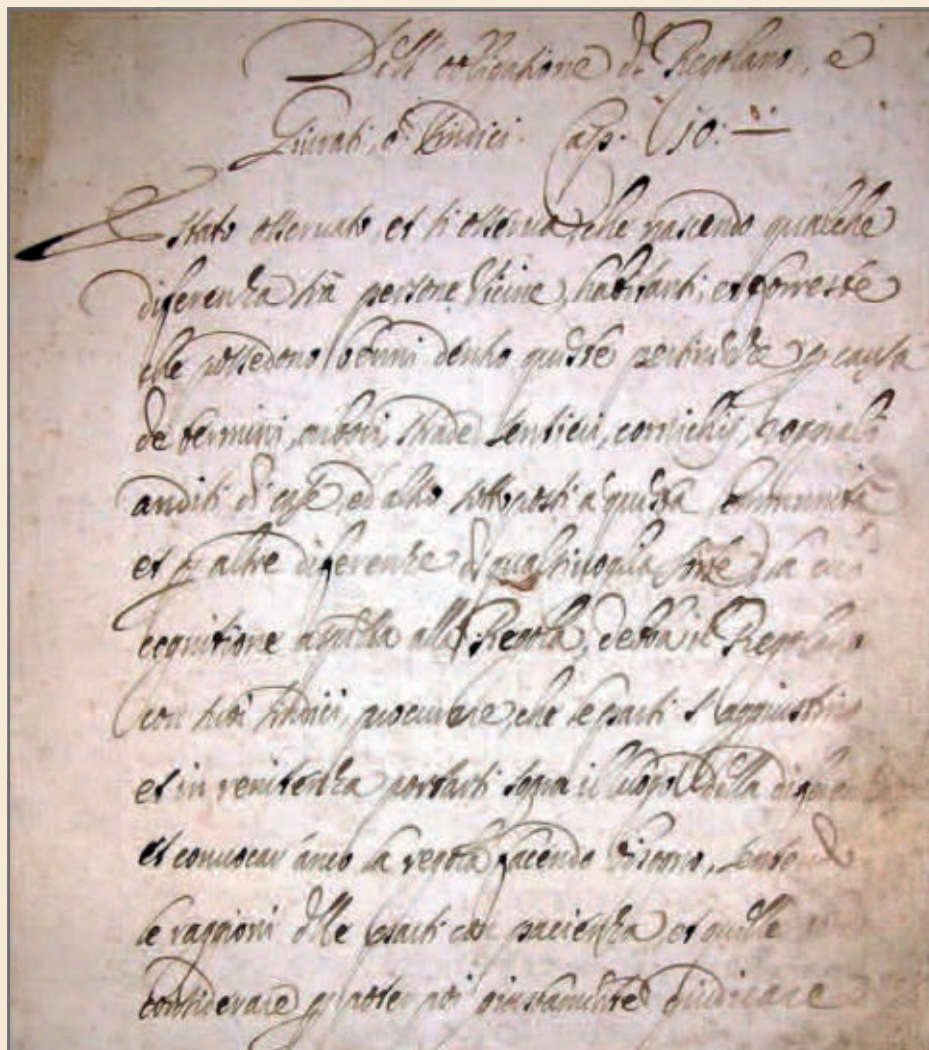
Ai vertici di un ipotetico organigramma della comunità rurale trentina stavano

alcune cariche di natura per così dire direttiva. Il sindaco (nella dizione di "sindico", dal latino "sindicus") è l'unico amministratore attivo presso le antiche *regole* trentine che sopravvive anche nell'ordinamento comunale attuale. In sostanza, fatte le debite differenze, le sue mansioni presentano delle similitudini con quelle dei sindaci di oggi, in quanto i "sindici" d'antico regime nell'area trentina tutelavano i diritti e i beni della comunità, rappresentandone gli interessi nel caso di contenziosi (anche se nelle più complesse vertenze giudiziarie troviamo dei sindaci appositamente designati). Alla carica potevano essere annessi altri compiti, che variavano da luogo a luogo e da statuto a statuto. Il regolano, soprattutto grazie alla storia divulgata, è ormai assunto a figura simbolica dell'amministrazione regoliera trentina. L'elemento che più lo caratterizzava era l'esercizio delle funzioni di giudice di villaggio, apportatore



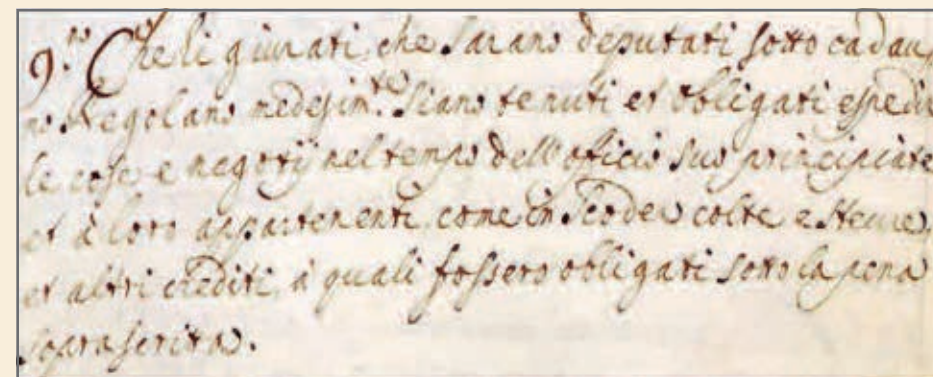
❖ Elezione di sindaco e giurati durante la "regola generale" nella carta di regola di Mattarello del 1740. Archivio storico del Comune di Trento.

di pacificazione quando l'equilibrio interno rischiava di essere incrinato a causa di qualche danno arrecato da singoli al patrimonio comunitario o, con effetti più pericolosi, alle proprietà di altri vicini, episodi questi ultimi in grado di innescare ritorsioni, se non adeguatamente puniti e risarcite le parti lese. In realtà però il regolano era diffuso soprattutto nella zona più settentrionale del territorio trentino: assumendo come spartiacque la città



- ❖ Articolo della *carta di regola* di Faedo del 1680 (Archivio comunale di Faedo) che stabiliva quali fossero i compiti del regolano, svolti insieme con i sindaci-giurati: sentenziare in materia di liti confinarie, sia in campagna, che nell'abitato, e in tutte le altre questioni competenti alla *regola*.

di Trento, si trattava di una fascia che andava dalle valli di Non e Sole fino alla Valsugana e al Primiero. Nella valli meridionali, anche se con qualche eccezione, il compito di dirimere le controversie in seno alla *regola* spettava ad altro genere di ufficiali comunitari, come ad esempio consoli e massari. Diffusi abbastanza capillarmente nel territorio rurale del Trentino d'antico regime erano i giurati, che costituivano una sorta di consiglio o, se si vuole, di giunta comunale e avevano il compito di coadiuvare i sindaci e talvolta anche i regolani nell'esercizio delle loro funzioni. Come per ogni altra carica (o altri aspetti) della vita comunitaria rurale, qualora si volesse radunare un buon numero di articoli concernenti i giurati estrapolandoli da diverse *carte di regola*



- ❖ Articolo della *carta di regola* di Grigno del 1592 che attribuisce ai giurati nominati dalla comunità, tra gli altri compiti, quello di esattori fiscali. Archivio comunale di Grigno.

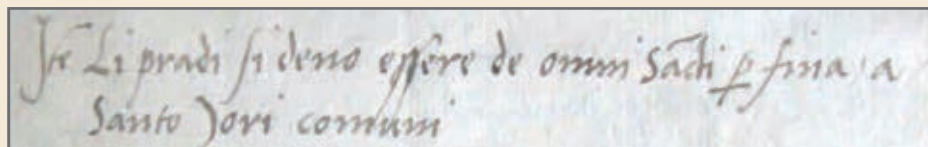
si noterebbero tanto gli elementi comuni tra le normative dei diversi luoghi, quanto le peculiarità di ciascuno di questi. Ai compiti generici di sostegno all'attività del sindaco, i giurati potevano unire di volta in volta mansioni di carattere giudiziario, espletate al fianco del regolano o di altri ufficiali, e altri compiti ancora, a seconda delle necessità strettamente locali.

Le cariche comunitarie di carattere esecutivo, stando a quanto ci riferiscono le *carte di regola*, costituiscono una categoria assai composita presso le diverse comunità. Si deve peraltro notare - ancora una volta, dunque, ritorna il problema delle a volte insufficienti informazioni trasmesse dagli statuti rurali - che attingendo ad altra documentazione prodotta dalle comunità si apprende a volte dell'esistenza di personale amministrativo che nella normativa statutaria di quel determinato luogo non è neppure menzionato. Al di là di questa osservazione, tra i compiti di carattere esecutivo troviamo quelli affidati ai misuratori (controllo di pesi e misure, importanti in particolare presso le comunità a vocazione vitivinicola), agli stimatori di beni, a soprastanti di vario genere: alle acque, alla prevenzione degli incendi, all'igiene pubblica e così via. Una borgata cospicua, magari caratterizzata da attività artigianali, evidentemente aveva necessità di disporre di parecchio personale di tal genere rispetto al modesto villaggio di alta quota, dove gli abitanti si sostenevano quasi esclusivamente grazie alle

di condurre al pascolo collettivamente il bestiame dell'intera comunità. Alle famiglie era concesso tenere in casa solo qualche capo di bestiame bovino, ad esempio per fornire il latte ai bambini o per poter eseguire i "pioveghi", i lavori di manutenzione delle proprietà comunali. A questi doveva prestarsi ogni "fuoco", l'entità domestica che costituiva, soprattutto per le questioni di natura fiscale ma non solo, la cellule basilare della realtà comunitaria medievale, anche al di fuori del territorio trentino.

L'ECONOMIA DELLE COMUNITÀ RURALI

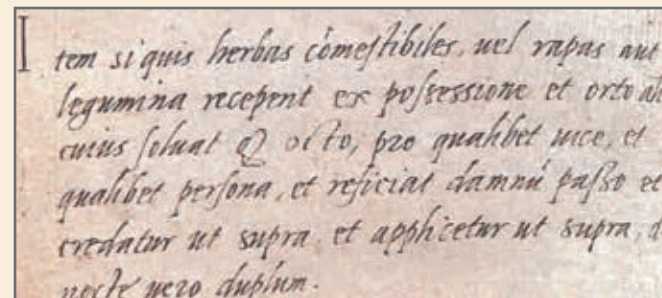
Considerando in una visione d'insieme quanto emerge dalle normative regoliere riguardo al ciclo agro-silvo-pastorale, praticato, anche se in misura diversa da luogo a luogo, da tutte le antiche comunità trentine, la caratteristica di natura economica (avente anche importanti ricadute nell'ambito socio-culturale) emergente con evidenza consiste nell'utilizzo in forma collettiva di gran parte delle risorse naturali disponibili, autentico fondamento delle comunità di villaggio. La proprietà privata medesima recava traccia del sentimento collettivista che permeava le *regole* del trentino, poiché nella stagione improduttiva vigeva il regime dei campi e dei prati "aperti", liberi cioè per essere fruiti come pascolo magro nel tardo autunno e all'inizio della primavera da parte di tutti i *vicini* proprietari di bestiame.



❖ Prati aperti per il pascolo comune dal giorno di Ognissanti a San Giorgio (23 aprile). *Carta di regola* di Caldes (sec. XVI?). Archivio provinciale di Trento.

Fu una pratica che si tentò di estirpare a partire dall'età dell'assolutismo illuminato, nella seconda metà del Settecento, quando il ricercato miglioramento delle condizioni materiali dei sudditi (e quindi l'aumento della loro capacità contributiva) da parte dei sovrani fece individuare tra gli obiettivi da raggiungere in campo agrario lo scioglimento di ogni servitù prediale e portò a osteggiare gli utilizzi del territorio in forma collettiva o promiscua. La consuetudine dei campi aperti al libero pascolo perdurò tuttavia nell'Ottocento e in qualche caso anche nei primi decenni del secolo successivo, almeno fintanto che la pastorizia ebbe un ruolo importante nell'economia contadina della montagna trentina.

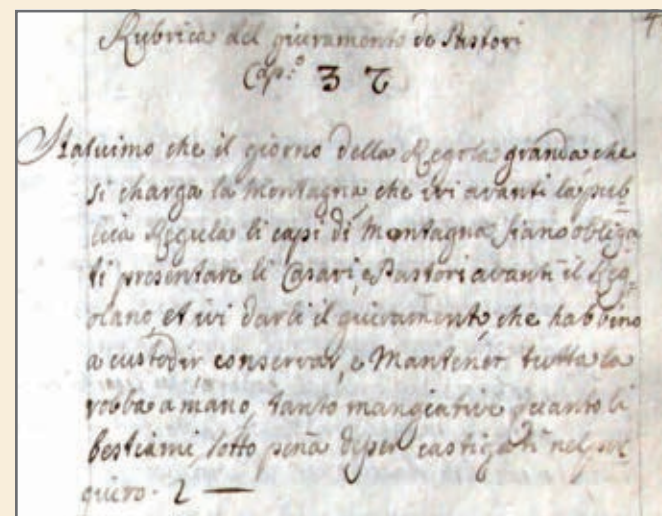
Gli statuti delle comunità rurali trentine, i quali in buona parte sono formati da una raccolta di obblighi e divieti, riservano una quantità di articoli normativi alle coltivazioni e soprattutto alla loro tutela e ai frequentissimi danni che vi potevano essere apportati, tra i quali furti di prodotti, invasioni di confini, danneggiamento di siepi e steccati divisorii, ma anche sfalcio dei prati o inizio della vendemmia anticipato rispetto alla data prescritta dagli amministratori



❖ Divieto di prendere erbe commestibili, rape e legumi negli orti altrui. *Carta di regola* di Cavedine (sec. XVI, latino), conservata presso la Biblioteca Diocesana Tridentina.

della *regola*, cui spettava decidere in merito. Tranne per il fondovalle atesino e poche altre vallate limitrofe poste a quote medio basse, dove la risorsa più redditizia era la viticoltura, la silvicoltura e la pastorizia erano le attività che consentivano la sopravvivenza ai villaggi delle alte valli, i quali potevano far conto su superfici coltivabili sempre più ridotte e povere. L'agricoltura comunque, anche quando poteva essere praticata con un certo successo, tranne per pochi prodotti era volta essenzialmente all'autoconsumo famigliare.

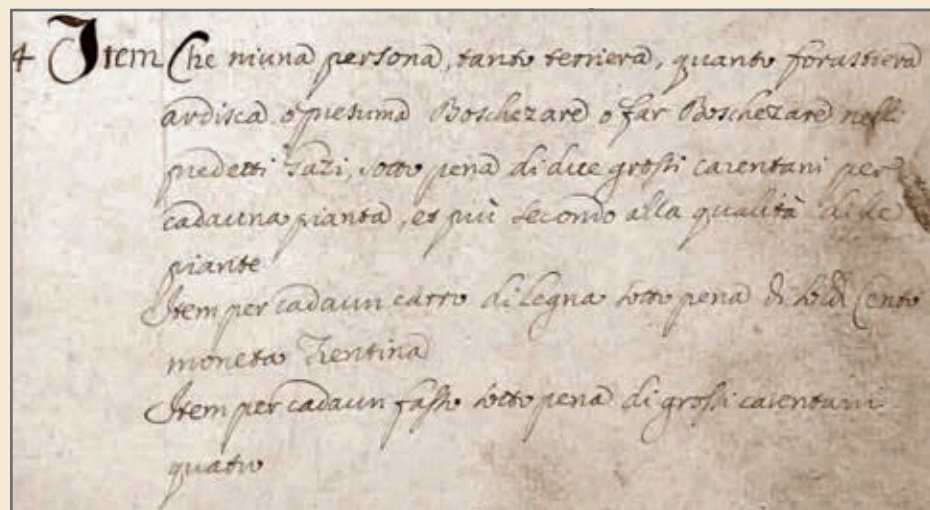
Assai folta nella maggior parte delle *carte di regola* era la normativa concernente il pascolo e l'allevamento del bestiame, ambito che insieme all'uso del bosco avveniva su base collettiva, come si è già notato accennando ai pastori pubblici assunti dalle amministrazioni regoliere. I villaggi situati più in alto o comunque quelli dotati di buoni alpeggi provvedevano a nominare un conduttore della malga, che assumeva varie denominazioni a seconda delle vallate. Malga che era allestita in comune, a vantaggio di tutti i *vicini* proprietari di bestiame e alla quale ci si riferiva intendendo non solo i fabbricati (in antico regime d'altronde spesso assenti o ridotti a ben poco), ma l'intera area d'alpeggio contraddistinta da un determinato toponimo. Il conduttore della malga aveva il compito di



❖ *Carta di regola* di Roncegno del 1633. Articolo concernente l'allestimento della malga comune sotto la direzione dei "capi di montagna". Biblioteca civica "G. Tartarotti" di Rovereto.

assumere i pastori, controllare l'andamento dell'attività di allevamento in montagna e dividere poi in proporzione tra i proprietari degli animali monticati i prodotti della lavorazione del latte.

Riguardo allo sfruttamento dei boschi ciò che veniva normato negli statuti delle comunità rurali era l'accesso dei *vicini* a questa risorsa secondo determinate regole, mentre, in linea di massima, dall'utilizzo dei beni forestali (così come di quelli pascolivi) erano tenuti lontani i forestieri, ovvero le famiglie che, magari risiedendo presso una comunità da anni ed esercitandovi qualche attività, non erano state parificate ai discendenti degli abitanti originari e a coloro i quali erano entrati a far parte del consesso comunitario nelle epoche successive, dopo aver pagato una tassa d'ingresso.

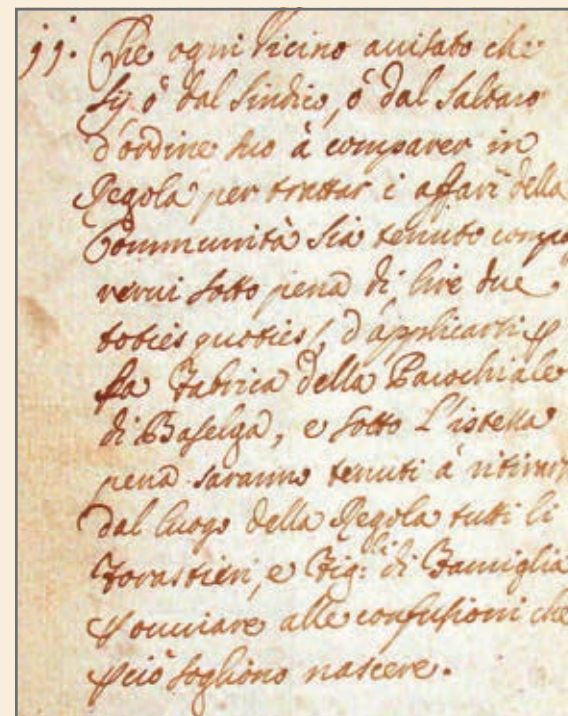


❖ Divieto di sfruttamento dei "gazi", boschi protetti, esistenti presso la comunità di Vigolo Baselga, espresso nella *carta di regola* della comunità del 1513 (copia del 1685). Archivio storico del Comune di Trento.

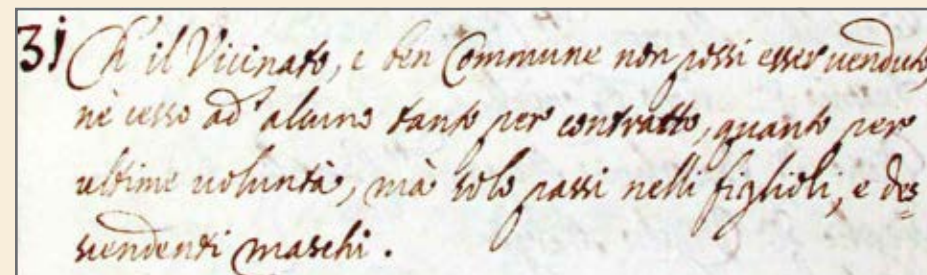
Come per il pascolo e l'alpeggio, anche per la materia boschiva le *carte di regola* contemplavano una gran quantità di infrazioni, tra cui l'abusiva estirpazione di piante per ricavarvi terreni coltivabili (le fratte), il taglio di rami teneri e la distruzione del sottobosco per far da lettiera al bestiame, il procacciamento senza consenso di legname da fabbrica per esigenze di casa o, peggio, per rivenderlo, il pascolo (soprattutto caprino) nei boschi in crescita e molte altre norme ancora. Della redditizia attività del commercio di legname, anche presso le comunità più ricche di foreste pregiate, nulla o quasi dicono gli statuti regolieri; per conoscere qualcosa in merito si deve ricorrere ad altra documentazione prodotta dalle comunità, come ad esempio i registi delle locazioni dei boschi, i quali contenevano i contratti d'affitto stipulati con mercanti, spesso giunti da fuori. Esempio era il caso dei mercanti di legname veneti che sfruttavano le concessioni loro rilasciate dalle comunità del Primiero e della bassa Vasugana, giacenti nei già menzionati

Welsche Konfinen (Confini italiani). Nelle *carte di regola* più estese e complete, le cui norme andavano a toccare tutti gli aspetti della vita comunitaria, una parte consistente avevano gli articoli che ponevano in relazione il singolo (soprattutto il capofamiglia, in quanto rappresentante del proprio nucleo nelle riunioni della *regola*) con il consesso dei *vicini*. Si trattava, tra gli altri, dell'obbligo di partecipare alla *regola generale* (o *regola grande* o *piena regola*), dove si provvedeva ad esempio al rinnovo delle cariche amministrative, del modo di

conservare o di perdere il "ben comune" (i diritti derivanti dall'appartenenza alla comunità), della trasmissibilità in via ereditaria della condizione di *vicino*.

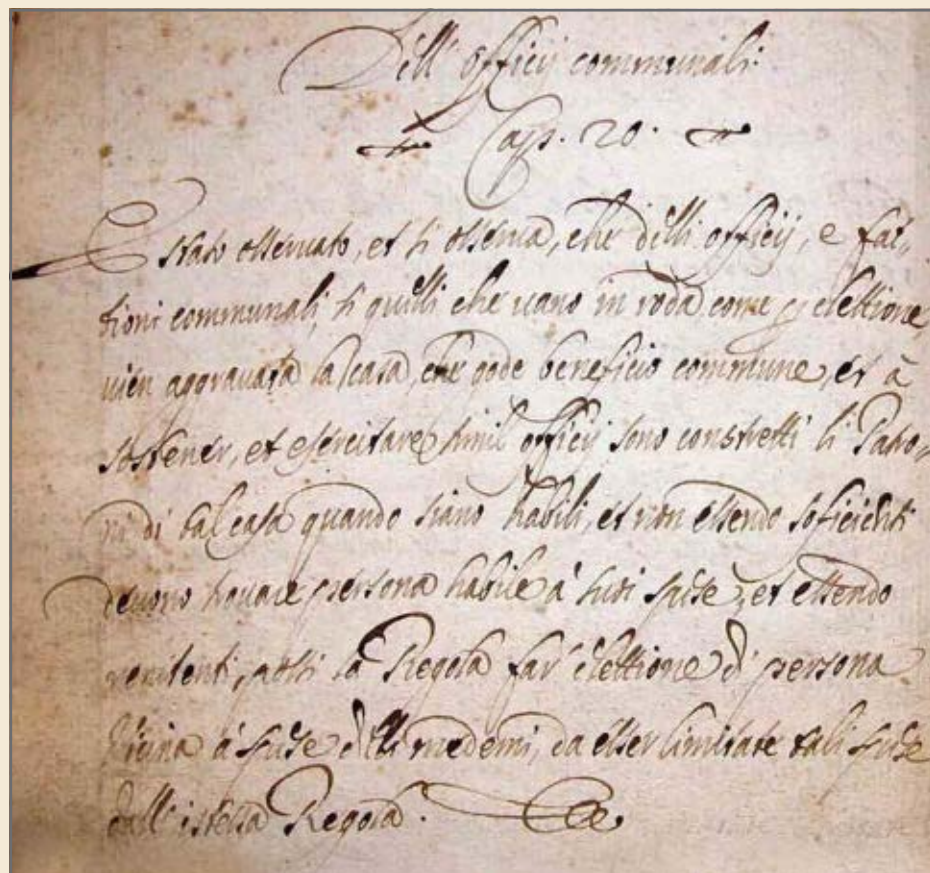


❖ Articolo della *carta di regola* di Baselga del Bondone del 1698 che richiama ogni *vicino* al dovere di partecipare alle riunioni della comunità per deciderne l'andamento degli affari. Archivio storico del Comune di Trento.



❖ Del modo di trasmettere il diritto di *vicinato* all'interno della comunità di Ravina (Trento). *Carta di regola* di Ravina e Pissavacca, 1679-1779. Archivio storico del Comune di Trento.

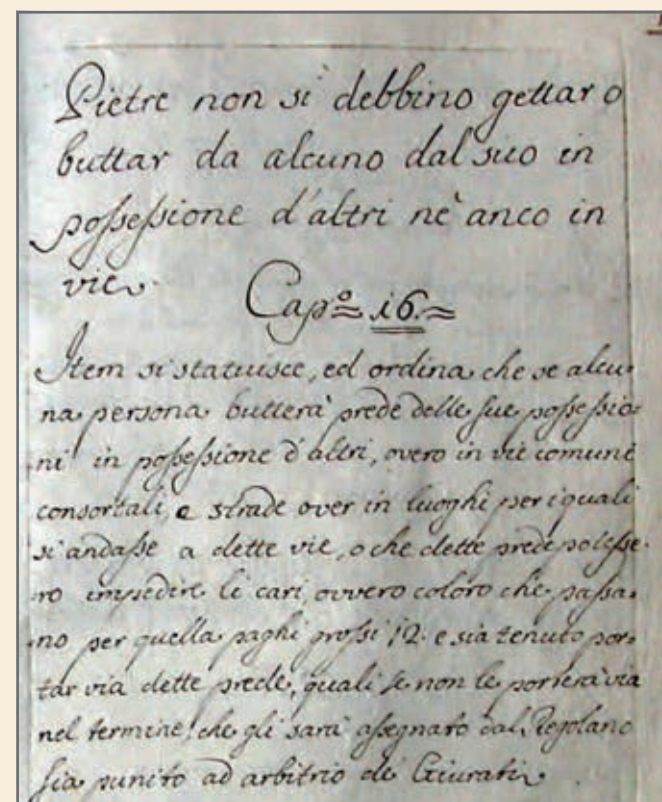
È evidente che la situazione, qui appena accennata e sulla quale varrebbe la pena di soffermarsi più a lungo, di un regime comunitario fondato su una sorta di democrazia primigenia in salsa alpina, si stagliava in maniera più nitida e appariva per così dire incorrotta nei villaggi delle alte vallate. Città a parte, le borgate di una certa dimensione dovevano misurarsi con problemi di natura più complessa: lo sviluppo di attività artigianali accanto a quelle agro-silvo-pastorali, l'affermarsi di potentati locali sul modello dei patriziati cittadini e la concentrazione dei più importanti uffici comunitari nelle mani dei ceppi più influenti. La rotazione delle cariche e l'onerosa obbligatoria assunzione delle stesse quando toccavano in sorte a una determinata famiglia (ed eventualmente il procacciamento di un sostituto a proprie spese), in vigore presso le comunità



- ❖ Articolo della *carta di regola* di Faedo del 1680 (Archivio comunale di Faedo), ripetuto anche in altre *carte di regola*, dove si prescrive che tanto per gli uffici comunali assegnati a rotazione, quanto per quelli elettivi nessuno si possa sottrarre al compito per il quale è stato designato e se a detto ufficio viene destinato un soggetto inabile a ricoprirlo, la famiglia di questi deve a proprie spese trovare un sostituto.

più modeste e nei tempi più antichi, non avevano evidentemente niente a che vedere con quanto avveniva a Pergine, Arco, Borgo Valsugana, Cles e in altri centri analoghi, dove basta scorrere la lista dei sindaci e dei regolani per trovare le famiglie più cospicue, non di rado dotate di qualche pur modesto diploma di nobiltà.

Negli statuti regolieri più corposi troviamo poi una quantità di norme concernenti altri settori della vita comunitaria: l'utilizzo delle risorse idriche (con la necessità della periodica riparazione di fontane e acquedotti costituiti da canalizzazioni in legno), la manutenzione degli argini per evitare le devastazioni dei corsi d'acqua a regime torrentizio, la riattazione di strade, ponti, sentieri boschivi e d'alta quota, l'osservazione di sufficienti norme igieniche nel centro abitato, il controllo dei pesi e delle misure in vigore presso una determinata comunità, le osterie, le eventuali attività artigianali, i rapporti con le autorità superiori.

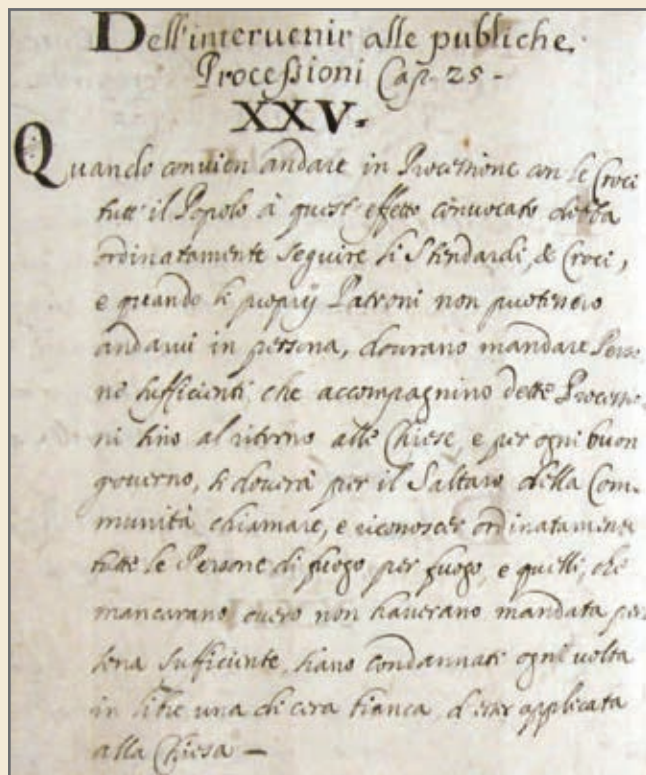


- ❖ *Carta di regola* di Bosentino e Migazzone degli anni 1751-1757 (Archivio provinciale di Trento): articolo concernente il divieto di ingombrare le strade pubbliche con materiali pietrosi.

Fintantoché ci si attiene alle tematiche finora enucleate, pur considerata la barriera temporale che separa gli attuali comuni delle antiche *regole*, un osservatore odierno, constatati gli scarsi strumenti tecnico-amministrativi disponibili in quei tempi lontani, può tuttavia essere in grado di ricollegarsi all'oggi senza

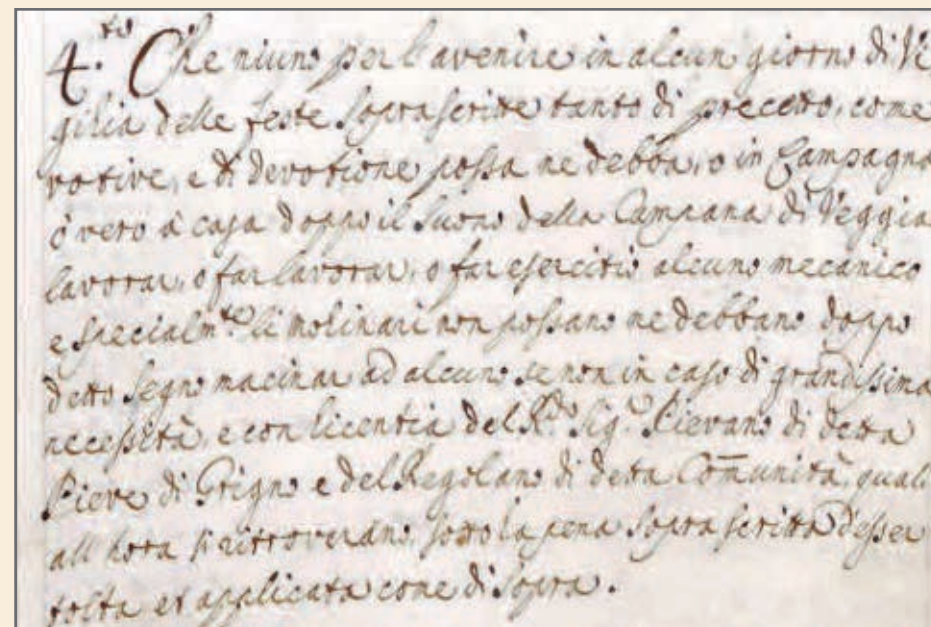
eccessive difficoltà, verificando quindi l'esistenza di una continuità tra il passato e il presente nell'amministrazione locale. Anche le restrizioni operate dalle *regole* del Trentino per evitare troppo frequenti accessi alle proprie risorse da parte di nuovi venuti - che vanno a cozzare contro i moderni diritti e le libertà personali e che già furono abolite dai governi napoleonici installatisi per breve tempo nel territorio - possono essere comprese e giustificate alla luce della scarsità dei beni a disposizione e dei precari equilibri demografici della vita sull'alpe nei secoli passati.

Ciò che invece con ogni probabilità maggiormente allontana l'uomo d'oggi, cresciuto in una società secolarizzata e dove da lungo tempo esiste una netta separazione tra ambito laico e ambito religioso (quest'ultimo, peraltro, oggi in maniera assoluta sempre meno presente), dalla società rurale d'antico regime era il compenetrarsi presso quest'ultima della vita civile con quella religiosa. La chiesa parrocchiale era il centro nevralgico del villaggio, forse più della casa della *regola*. Sul suo sagrato spesso si tenevano le adunanze pubbliche e in qualche statuto si indicava agli amministratori la sacrestia come luogo di conservazione degli strumenti dell'amministrazione, ivi compresa la *carta di regola*. Le chiese erano costruite, ristrutturare, addobbate a spese della comunità, che in qualche caso provvedeva da sé ad assumere il curato o il primissario, spesso addossandogli l'obbligo di impartire ai giovani del villaggio i rudimenti



❖ Obbligo per ogni famiglia di inviare un proprio rappresentante alle processioni prescritto nella *carta di regola* di Meano del 1632-1779. Biblioteca comunale di Trento.

dell'alfabetizzazione. Per amministrare i patrimoni delle chiese locali le comunità nominavano appositi "sindaci della chiesa". Vi era poi tutto un insieme di norme di carattere religioso, più o meno presenti nei diversi statuti: il divieto di bestemmiare, l'obbligo di mandare almeno un uomo per ogni famiglia alle processioni, la proibizione di frequentare le taverne nelle giornate festive e, finanche, (si veda l'articolo qui sotto), il lavoro nelle giornate antecedenti le



❖ Divieto di compiere lavori agricoli e domestici nelle viglie dei giorni festivi dopo il suono della campana, salvo permessi speciali per attività indispensabili. *Carta di regola* di Grigno del 1592 (copia del 1716). Archivio comunale di Grigno.

festività. Una quota delle multe incassate spesso andava a vantaggio della fabbrica della chiesa, anche se per la maggior parte queste finivano nelle casse comunitarie e, in non pochi casi, a vantaggio del principe territoriale di riferimento tramite i suoi apparati fiscali, o del regolano maggiore, quando tale figura era presente.

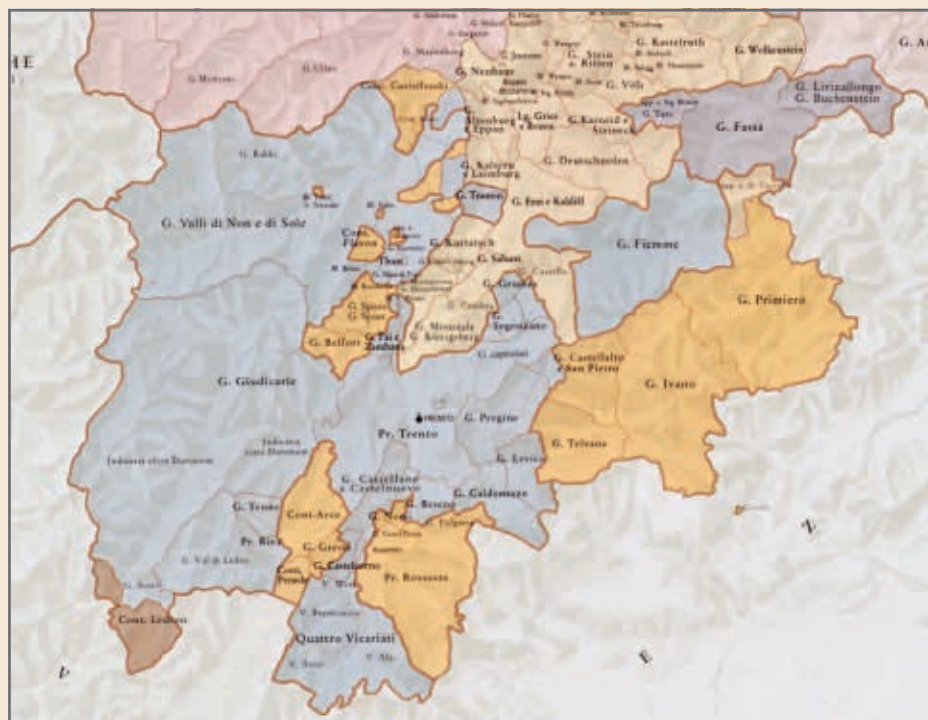
I criteri amministrativi in atto presso le diverse comunità rurali del Trentino non rimasero immutati nel corso dei secoli, al punto che spesso, come si è visto, si provvedeva periodicamente a rinnovare la *carta di regola* medesima. Allo stesso modo cambiarono alle volte, del tutto o in parte, i titoli degli ufficiali. Il sistema nel suo complesso nell'arco temporale di parecchi secoli mantenne però una certa uniformità e una sostanziale coerenza con il passato, pur con l'apporto dei correttivi introdotti nel corso tempo.

Alcuni esempi di storie di comunità pubblicati in Trentino in questi ultimi decenni gettano uno sguardo su questi lenti processi, caratterizzati sia da

persistenze, che da trasformazioni. Una cesura piuttosto netta, se non dal punto di vista economico, almeno sul versante istituzionale costituì invece il passaggio dalla regola al comune, agli inizi dell'Ottocento.

LA CRISI DEGLI ORDINAMENTI REGOLIERI, I MUTAMENTI OTTOCENTESCHI, LE PERSISTENZE ODIERNE

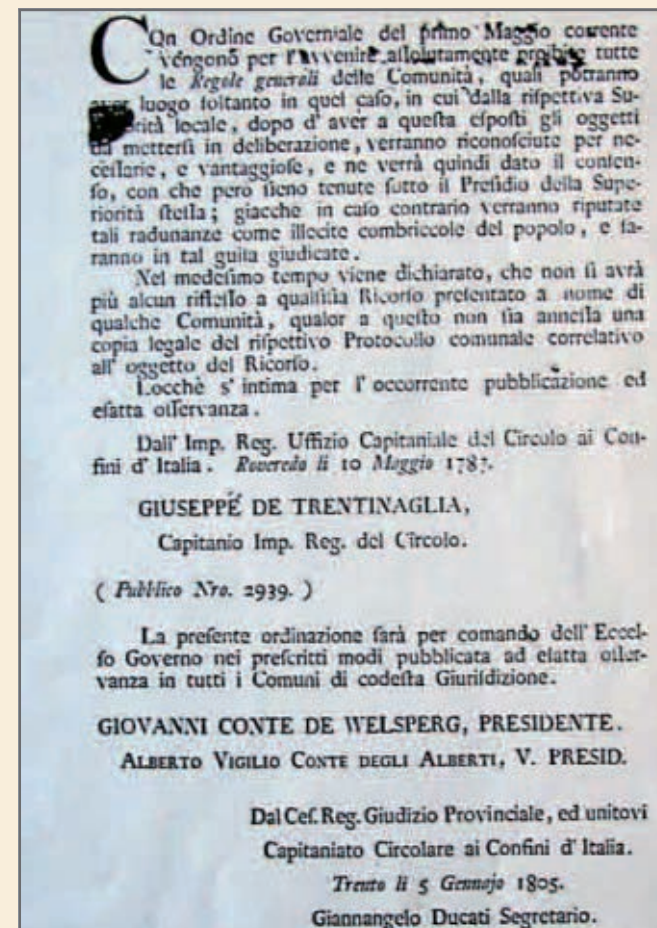
Nella già menzionata stagione dell'assolutismo illuminato, sotto gli imperatori Maria Teresa e Giuseppe II, le riforme introdotte nei cosiddetti "territori ereditari" asburgici - fino ad allora un coacervo di regni, contee, ducati, arciducati (la contea del Tirolo era uno di questi) legati tra loro solo dalla comune appartenenza alla casa regnante e l'un l'altro amministrativamente difformi - non lasciarono illese le prerogative tradizionali delle amministrazioni regoliere del Trentino, le quali si trovarono loro malgrado sempre più vincolate ai funzionari statali, creati ex novo o potenziati nelle loro competenze rispetto al passato, come i



- ❖ Cartina storica della parte più meridionale della regione tirolese dopo la creazione dei Capitanati circolari nel 1754. Il Circolo ai Confini d'Italia con capoluogo Rovereto è rappresentato in color ocra; più a nord, in beige, il Circolo all'Adige, che comprendeva anche qualche giurisdizione trentina; in grigio/azzurro invece il principato vescovile di Trento, all'epoca ancora in vita. *Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas*, a cura del Dipartimento di Geografia regionale, Istituto di Geografia dell'Università di Innsbruck, Innsbruck - Trento 2001, carta 5 (particolare).

capitani di circolo istituiti in Tirolo dall'imperatrice nel 1754. Ad esempio, furono pesantemente limitate le competenze degli organismi comunitari e le riunioni delle cosiddette *regole generali*. Lo Stato inoltre, a differenza di quanto accadeva in passato, fece sentire la propria presenza fino a indirizzare le stesse attività economiche del mondo rurale, come nel già citato esempio dei divieti di pascolo promiscuo, cui fece da corollario il tentativo di suddividere e rendere private le aree pascolive comunitarie e di promuovere l'allevamento nelle stalle rispetto a quello all'aperto praticato in forme collettive, a dire il vero, anche per ovviare alle frequenti dannosissime epizootie. Si trattava di programmi poco adatti alla conformazione geografica del Tirolo e rimasti incompiuti, nonostante l'incalzare di ordini perentori da parte delle autorità e le minacce rivolte agli amministratori delle *regole* inadempienti.

Più drasticamente operarono i governi filonapoleonici che acquisirono il Tirolo agli inizi dell'Ottocento, prima quello della Baviera, poi quello del Regno italiano. Furono comunque esperienze di durata assai limitata e spettò invece all'impero



- ❖ Il famigerato proclama emanato dal capitano del Circolo ai Confini d'Italia Giuseppe Trentinaglia nel 1787 (replicato nel 1805) che prescriveva l'ottenimento di un consenso da parte delle autorità per indire le riunioni di regola (qui definite in caso contrario "combriccole di popolo") da parte delle comunità del Circolo.

d'Austria ottocentesco, dopo il crollo dell'ordine napoleonico, percorrere la strada riformista con maggior continuità, mentre in parallelo avveniva in maniera progressiva l'estinzione delle istituzioni d'antico regime. Istituzioni di cui le autorità attesero lo spegnimento mettendo sempre più in difficoltà coloro che le reggevano (come i dinasti nelle loro giurisdizioni patrimoniali, caricati dallo Stato di oneri amministrativi per loro insostenibili) o che erano già mutate a opera dei governi napoleonici, come le comunità rurali, che nel 1810 il Regno italico aveva trasformato in comuni, rendendo le *carte di regola* strumenti ormai privi di validità e sostituendole con la normativa comunale unitaria già in vigore negli altri comuni del Regno.

Con il ritorno del territorio all'Austria, le regole trentine e i loro particolari statuti non furono più ripristinati; rimasero invece in essere i comuni, retti ora secondo l'Ordinamento comunale per il Tirolo e il Vorarlberg del 1819.

Se era tramontato l'antico autogoverno regoliero e i comuni si trovavano ora incardinati nell'organizzazione statale, non cessarono per questo le necessità per le popolazioni trentine e tirolese di avvalersi dei prodotti del bosco, dei pascoli e dell'alpeggio, i quali continuarono a costituire beni di interesse collettivo, anche se tutto era adesso sotto il controllo dallo Stato. Va ricordato inoltre che le due successive normative comunali del 1849 e del 1866 garantivano ai comuni un ampio margine di autogestione nell'utilizzo dei propri patrimoni, senza quasi



❖ Carta storica dell'impero d'Austria nel 1832, quando ancora comprendeva il Lombardo Veneto (contornato in giallo). Al di sopra la provincia del Tirolo (contornata in azzurro), al cui interno stava anche il Trentino.

interferenze statali, che non fossero la verifica del rispetto delle procedure e della buona salute dei conti pubblici. A fronte di queste ampie prerogative, va ricordato il forte indebitamento dei comuni trentini nell'Ottocento, specie di quelli più piccoli, una piaga cui si cercò di far fronte mediante diversi provvedimenti legislativi. Infatti, dopo la drastica riduzione del numero dei comuni a opera del Regno italico, l'Austria aveva concesso a tutti gli insediamenti abitativi che lo avessero desiderato, anche quelli di modestissima dimensione, di sciogliere i legami forzatamente stabiliti nel 1810 e di ricostituirsi in comuni a sé. Con l'Ottocento e la scomparsa delle antiche *regole*, i patrimoni di queste ultime furono incamerati dai comuni. Alcuni complessi di beni silvo-pastorali retti da enti fondati sul possesso collettivo esercitato riuscirono tuttavia a non essere assimilati. Nella loro lotta per la sopravvivenza certi ebbero successo, altri no. Tra i secondi vanno distinti gli enti estinti nel corso dell'Ottocento, cessati, se così si può dire, per consunzione, da quelli invece soppressi d'autorità durante il fascismo.

Nella seconda metà dell'Ottocento si dissolse la vicinia di Mezzocorona, che finì di esistere nel momento in cui le forze interne miranti a una divisione dei beni tra gli aventi diritto prevalsero su quelle che avrebbero desiderato tenere unita questa forma assai particolare di proprietà collettiva, situata nel fondovalle atesino e scarsamente dotata di beni silvo-pastorali, al contrario di tutte le altre di cui siamo a conoscenza.

Un altro esempio di proprietà collettiva cessata probabilmente quando ancora il Trentino era sotto la sovranità austriaca è quello quasi ignoto del consorzio delle Carigole e Dossazzo, sviluppatosi nell'area geografica che ospita questo incontro del 12 settembre 2015, ente della cui soppressione non siamo finora riusciti ad avere conferma attraverso i documenti, potendo soltanto prendere atto della cessazione della sua esistenza all'interno degli archivi concernenti le foreste demaniali di Paneveggio conservati presso l'Archivio provinciale di Trento. Anche in questo caso l'estinzione dovrebbe avere avuto come conseguenza la suddivisione dei beni.

La vicinia di Pieve Tesino invece non sopravvisse alla legge del 1927 sulla liquidazione degli usi civici e neppure con il ritorno alla vita democratica riuscì a dimostrare in maniera convincente che i suoi antichi beni appartenevano per ragioni storiche solo a un certo numero di membri del comune di Pieve e non alla loro totalità, e che pertanto non erano beni del comune ma di un ente da esso distinto.

Tra gli organismi ancor oggi attivi, il caso della Magnifica Comunità di Fiemme è quello più vistoso e noto, non solo in Trentino, per una serie di motivi. Comprende beni che si estendono lungo un'intera valle. Vede compartecipi di tali risorse un numero consistente di *vicini* residenti presso più di un comune. Ha come capoluogo una borgata - Cavalese - cospicua e dal passato illustre. Dispone di una sede prestigiosa e dal forte impatto visivo: il bel palazzo affrescato ex residenza dei principi vescovi di Trento, che per ben sette secoli riconobbero i diritti all'autogoverno della Comunità e garantirono ai capi di quest'ultima una compartecipazione nell'esercizio dell'amministrazione giudiziaria entro il territorio valligiano.

In Trentino esistono tuttavia altre proprietà collettive ancora vive, di minor

ampiezza e meno conosciute. I *vicini* della Regola feudale di Predazzo non se ne adonneranno se collochiamo il loro ente entro questa categoria. Parlando di esso in Val di Fiemme tutti sanno ovviamente di che cosa si tratta, mentre nel resto della provincia, a parte gli studiosi di storia e di queste specifiche questioni, non credo che la Regola feudale sia altrettanto nota, come d'altronde non lo è - o non a sufficienza - il tema delle proprietà collettive in generale. Forse ancora meno si sa in Trentino, tranne da parte delle popolazioni di quelle specifiche valli, dell'esistenza del Feudo di Rucadin (Val di Fiemme), del Consorzio dell'Alpe Vederna (Primiero), delle Regole di Spinale e Manez (Valli Giudicarie), delle Consorte di Rabbi.

Mentre ci avviciniamo alla conclusione, vogliamo provare a formulare una domanda ponendoci dalla parte del pubblico presente a questo incontro. Immaginiamo ci venga chiesto come mai per secoli queste forme di proprietà collettiva avessero potuto proseguire indisturbate o quasi nella loro esistenza



❖ Mappa dell'Alpe Vederna del 1830, appartenente all'omonimo consorzio, una proprietà collettiva delle meno note tra quelle ancor oggi esistenti in Trentino. Archivio provinciale di Trento.

e per qual motivo i problemi fossero insorti in seguito, nell'Ottocento e, con conseguenze ancora più gravi, durante il Ventennio.

Durante l'antico regime, a differenza dell'uniformità istituzionale e normativa perseguita nell'Ottocento, la situazione era assai varia e composita riguardo alla realtà rurale nel suo complesso, con inoltre delle varianti - cui abbiamo solo accennato - tra la popolazione di lingua tedesca e quella di lingua italiana della regione trentino-tirolese.

Che nel territorio trentino oltre ai beni posseduti dalle comunità esistessero qui e là altre aree per lo più di natura silvo-pastorale e di diversa estensione sfruttate collettivamente da un numero più ristretto di famiglie rispetto a quelle appartenenti a una determinata *regola*, non poteva costituire alcun problema, quando - come si è detto - gli stessi beni di una comunità rurale andavano a vantaggio dei suoi soli *vicini* e non di tutti i residenti. Inoltre, per le proprietà collettive oggi ancora in vita il processo di chiusura avvenne gradualmente, nel corso dei secoli. Un tempo probabilmente anche questi beni particolari erano posseduti, nella forma dell'investitura feudale o del privilegio rilasciato dal principe territoriale, da parte di tutti i *vicini* di una o più comunità. Con l'andare del tempo, a causa dell'afflusso di nuove famiglie, gli aventi diritto decisero di 'isolare' quelle determinate proprietà consentendone l'accesso e l'utilizzo solo ai discendenti delle famiglie feudatarie originarie ed escludendo quelle che, pur essendo state accolte a pieno titolo a far parte della comunità in tempi successivi (la chiusura nei confronti delle famiglie forestiere non era mai totale e col tempo molte furono acquisite), che non risultavano nell'elenco dei ceppi titolari dell'investitura.

Mentre nell'antico regime i termini "regola" e "comunità" erano imprescindibili da coloro che ne facevano parte (come *regola* si intendeva infatti sia un determinato territorio marcato da precisi confini, sia l'insieme dei *vicini* che lo popolavano, sia ancora l'adunanza degli stessi in forma di assemblea con potere deliberativo), il comune dell'Ottocento era dotato anche di un certo grado di astrazione, ingranaggio di un sistema amministrativo centralizzato e radicalmente diverso rispetto al composito, diversificato e pluricentrico 'ordine' medievale. Presso i comuni ottocenteschi inoltre, e in Trentino già dall'avvento del Regno italico, non fu più accettata la vecchia qualifica di *vicino* come abitante privilegiato, poiché tutti i membri del comune erano ormai posti sullo stesso piano (anche se in Tirolo le norme sull'incolato cercarono di limitare l'accesso troppo facile di nuovi venuti).

Nell'Ottocento anche in Austria le proprietà collettive, poiché né totalmente pubbliche, né totalmente private, furono viste con sospetto nell'ambito della giurisprudenza di matrice positivista. Tuttavia, benché insidiati nei loro diritti e incoraggiati a dividere i beni tra i titolari, questi organismi, in qualche caso con fatica e non senza contrasti interni, si mantennero in vita. Le leggi emanate alla metà del secolo in Austria circa l'estinzione degli oneri feudali gravanti sul suolo permisero inoltre a parecchi di questi enti di affrancare i loro beni passando dall'"utile dominio" nei confronti degli stessi alla proprietà effettiva ("diretto dominio"), mediante il versamento di una quota al detentore dei diritti feudali e avvalendosi dell'aiuto economico offerto dallo Stato, che in tal modo si liberava da situazioni considerate arcaiche. Questo fu il percorso seguito da

molte proprietà collettive a base privatistica, come la Regola feudale di Predazzo o come il già citato consorzio delle Carigole e Dossazzo, che però dopo aver riscattato i propri beni andò a sparire.

La temperie fascista fu più severa nei confronti delle proprietà collettive e la legge del 1927 penalizzò tutte quelle esistenti, alcune portandole vicine all'estinzione. Furono riconosciuti invece gli antichi diritti delle popolazioni all'uso in forme comunitarie di certe risorse del territorio (boschi, pascoli, acque e altri beni), diritti classificati da allora come "usi civici". Nacquero anche le prime ASUC (Amministrazioni Separate di Uso Civico) in seno ai comuni nuovamente accorpate in maniera forzosa, le cui diverse componenti frazionali non volevano condividere con tutti i censiti i beni a esse appartenuti quando costituivano comuni autonomi.

Alla caduta del regime e nel corso dei decenni a venire le ASUC si moltiplicarono. Oggi sono distribuite in maniera non uniforme sul territorio provinciale: certe valli ne sono sprovviste (la bassa Valsugana), altre ne sono affollate (la Val di Sole). Non sembra eccessivo affermare che le proprietà collettive ancora in vigore nell'ambito della provincia di Trento e le Amministrazioni Separate di Uso Civico siano eredi degli antichi diritti esercitati nei confronti di questo territorio dalle comunità rurali o di villaggio fin dalle loro origini, che si perdono nel tempo e che oggi gli storici possono ricostruire solo per ipotesi.



❖ Mappa allegata all'atto di affrancazione (datato 1868) dagli oneri feudali dei beni alle Carigole e Dossazzo, concessi al consorzio omonimo, poi estinto. Archivio provinciale di Trento.



**REGOLA FEUDALE
DI PREDAZZO**